

## UN CASO DI CORRUZIONE NELLA SARDEGNA DEL SETTECENTO: L'INCHIESTA SEGRETA CONTRO IL VICERÉ MARCHESE DI CORTANZE\*

Eloisa Mura

1. *Gli anni del vicereame*. Salutato da tre colpi di cannone, il pomeriggio del 1° dicembre 1731, il marchese Ercole Tommaso Roero di Cortanze si imbarcava sul battello che da Cagliari lo avrebbe portato sulla Terraferma. Rientrava a Torino, dopo aver ricoperto nella capitale dell'isola la carica di viceré per oltre quattro anni. Poche settimane prima, il conte Filippo Domenico Be-raudo di Pralormo, reggente la Reale Cancelleria, era stato incaricato dal sovrano di svolgere un'inchiesta segreta sul suo operato, in seguito ad alcune accuse di corruzione che gli erano state mosse. Il fatto che Cortanze potesse «essersi lasciato sedurre dalla venalità» doveva aver destato sconcerto e stupore nella corte sabauda che aveva sempre nutrito la più completa fiducia nei confronti dell'alto funzionario. Nominato viceré l'8 luglio 1727, il marchese aveva infatti visto prorogato il suo mandato di un ulteriore anno, oltre ai tre originariamente previsti: «La particolare attenzione che avete avuta nel compiere al medesimo [incarico] con intera nostra soddisfazione e li motivi che ci concorrono nelle circostanze presenti del nostro e pubblico servizio, c'invitano a confermarvi per un anno avvenire dopo spirato detto triennio», gli scriveva il sovrano il 12 luglio 1730<sup>1</sup>.

Uomo d'armi, ma dotato di spiccate attitudini diplomatiche, Cortanze era stato ambasciatore a Vienna, dove aveva seguito le trattative di pace conseguenti alla guerra di Successione spagnola, alla quale aveva direttamente partecipato, e poi a Londra, dove aveva risieduto dal 1719 al 1725. Proprio in quella importante sede si era assiduamente impegnato per garantire ai Savoia l'ap-

\* Il presente lavoro ha ricevuto il sostegno della Regione autonoma Sardegna mediante una borsa di ricerca cofinanziata con fondi a valere sul P.o. Sardegna Fse 2007-2013 sulla l.r. 7/2007 «Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna».

<sup>1</sup>Archivio di Stato di Asti (d'ora in poi ASAT), *Famiglia Roero di Cortanze*, mz. 4, fasc. 1067, lettera del re al marchese di Cortanze del 12 luglio 1730. La corte torinese aveva così ignorato la richiesta del viceré che aveva chiesto di essere esonerato con anticipo dal suo mandato. Cfr. Archivio di Stato di Cagliari (d'ora in poi ASC), *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie I, vol. 390, dispaccio vicereame del 21 giugno 1730, e ivi, dispaccio di corte del 31 luglio 1730.

poggio degli alleati inglesi nelle fasi del passaggio alla Casa sabauda della Sardegna in cambio della Sicilia<sup>2</sup>. In precedenza era stato governatore di Biella e di Alessandria. Le competenze amministrative così acquisite, unite alle indubbie doti politiche, il profondo senso del dovere e l'acquiescenza alle direttive della corte, ne avevano fatto uno dei principali e più stimati collaboratori di Vittorio Amedeo II, che puntava proprio su quelle doti per stabilire nell'isola il pieno controllo da parte di un regime che faticava ancora ad affermarsi<sup>3</sup>. Non a caso, nelle istruzioni dettate al viceré nel settembre del 1727, il sovrano aveva dedicato particolare attenzione alla regolamentazione della corrispondenza con la Segreteria di Stato e alla spedizione dei dispacci, questioni ritenute di fondamentale importanza per l'amministrazione di un territorio così lontano e per certi versi ancora sconosciuto. Nel gennaio del 1728, sulla scorta delle indicazioni fornite dal barone di Saint Rémy di ritorno da Cagliari, vennero però dettate nuove e più ampie direttive in materia politica, ecclesiastica e giuridica. Perso il carattere di astrattezza che aveva contraddistinto le precedenti, quelle istruzioni, frutto di una più profonda conoscenza dell'isola e della diretta esperienza di governo del suo predecessore, dovevano costituire l'imprescindibile punto di partenza per l'attività di Cortanze<sup>4</sup>. All'interno delle linee programmatiche così tracciate, al viceré venivano però lasciati spazi di manovra e di autonoma iniziativa più ampi rispetto a quelli riconosciuti ai suoi predecessori, sottoposti a un rigoroso controllo di

<sup>2</sup> Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi AST), *Materie politiche per rapporto all'estero, Lettere ministri, Gran Bretagna*, mz. 26, 1719 in 1720, «Registro delle lettere essenziali scritte da me infrascritto marchese di Cortanze nel tempo et pendente la commissione che ho avuta in qualità di inviato straordinario di S.M. il re di Sardegna mio signore a S.M. il re della Gran Bretagna nominato Giorgio d'Hannouvre». Sull'esperienza in Austria cfr. ASAT, *Famiglia Roero di Cortanze*, mz. 17, fasc. 1061, «Istruzione a voi marchese di Cortanze per il vostro viaggio alla Corte di Vienna» (31 dicembre 1707). Testimoniaza invece dell'esperienza del marchese di Cortanze nella città inglese è la relazione che nel 1725 questi inviò a Vittorio Amedeo II. Cfr. G. Prato, *L'espansione commerciale inglese nel primo Settecento in una relazione di un inviato sabauda*, in *Miscellanea di studi in onore di Antonio Manno*, I, Torino, Bocca, 1912, pp. 33-61.

<sup>3</sup> Sul marchese di Cortanze (1661-1747) cfr. A. Manno, *Il patriziato subalpino: notizie di fatto, storiche, genealogiche, feudali ed araldiche desunte da documenti*, Firenze, Civelli, 1895-1906, vol. XXVI, p. 366. In particolare sulle vicende biografiche prima della nomina a viceré cfr. B.A. Raviola, *Prima del vicereame. Ercole Tommaso Roero di Cortanze, patrizio di Asti, militare e diplomatico*, in *Governare un regno. Viceré, apparati burocratici e società nella Sardegna del Settecento*, Atti del Convegno «I viceré e la Sardegna nel Settecento», Cagliari 24-26 giugno 2004, a cura di P. Merlin, Roma, Carocci, 2005, pp. 83-104. Scarne notizie in R. Poddine Rattu, *Biografia dei viceré sabaudi del Regno di Sardegna (1720-1848)*, Cagliari, Edizioni Della Torre, 2005, pp. 38-40.

<sup>4</sup> AST, *Paesi, Sardegna, Atti in partenza dalla capitale, Lettere di Sua Maestà e del ministro al viceré*, serie G, vol. I, «Istruzioni del 20 settembre 1727»; ivi, *Politico*, mz. 1, cat. 4, fasc. 19, «Minuta d'istruzione al viceré di Sardegna marchese di Cortanze» (16 gennaio 1728).

tipo verticistico: era il segno di un diverso approccio politico, ma anche il frutto della fiducia che la corte riponeva nel marchese<sup>5</sup>.

Gli anni del vicereame di Cortanze registrarono fin da subito decisivi interventi di carattere politico, volti a stabilire un rapporto più stretto fra l'isola e il Piemonte, e coincisero con il primo dispiegarsi dell'iniziativa assolutistica nelle istituzioni e nella società sarde. Fu il momento in cui le spinte del governo sabaudo assunsero maggiore slancio e tesero a diventare più incisive, avviando quei provvedimenti di riordino dell'apparato amministrativo che avrebbero trovato la loro concreta attuazione nella nascita delle Segreterie e di un «governo ministeriale», in grado di garantire non soltanto una maggiore uniformità sul piano amministrativo e su quello fiscale, ma anche un più efficace controllo del territorio<sup>6</sup>. Per la posizione che ricopriva, il marchese di Cortanze costituiva il perno di tale progetto: egli rappresentava direttamente il sovrano nell'isola e aveva pieni poteri in materia politica, amministrativa, giudiziaria e militare. Svolgeva un ruolo fondamentale nell'attività normativa che esercitava mediante l'emanazione di pregoni (ordinanze assimilabili ai bandi e alle grida), promulgati col parere della Reale Udienza e controfirmati dal reggente e dall'avvocato fiscale, e aveva inoltre la facoltà di abrogare le disposizioni degli ordinamenti precedenti ritenute non conformi alle leggi del regno. Ai compiti di natura istituzionale si erano affiancate, col tempo, diverse competenze di natura economica: era nelle sue prerogative concedere dilazioni ai debitori, vigilare sulle spese delle città e sulla gestione dei fondi civici e rilasciare i passaporti. In qualità di responsabile della salute pubblica, era anche capo del Magistrato generale di sanità<sup>7</sup>. L'estensione della sfera dei po-

<sup>5</sup> Il sovrano esprimeva il suo apprezzamento al viceré con queste parole: «Volendo noi dare nuove prove del nostro gradimento per il zelo e prudente condotta che avete tenuta nell'esercizio degli impieghi e commissioni da voi sin'ora adempiute con piena nostra soddisfazione» (ASAT, *Famiglia Roero di Cortanze*, mz. 17, fasc. 1067, lettera del re al marchese di Cortanze del 2 agosto 1727).

<sup>6</sup> Cfr. G. Ricuperati, *Il riformismo sabaudo e la Sardegna. Appunti per una discussione*, in «Studi storici», XXVII, 1986, pp. 477-480 (ora in Id., *I volti della pubblica felicità. Storiografia e politica nel Piemonte settecentesco*, Torino, Albert Meynier, 1989, pp. 157-202). Sul vicereame del marchese di Cortanze cfr. P. Merlin, *Per una storia dei viceré nella Sardegna del Settecento: gli anni di Vittorio Amedeo II*, in *Governare un regno*, cit., pp. 52-57.

<sup>7</sup> Sulle funzioni del viceré, cfr. J. Dextart, *Capitula sive acta curiarum Regni Sardiniae*, Calari, Antonii Galcerin, 1645, lib. III, tit. I, pp. 490 e sgg. Cfr. inoltre M. Viora, *Sui viceré di Sicilia e di Sardegna*, in «Rivista di storia del diritto italiano», III, 1930, pp. 490-502; M. Pallone, *Ricerche storico-giuridiche sul viceré di Sardegna dalla istituzione al 1848*, in «Studi sassaresi», sez. 1, serie II, X, 1932, pp. 237-304; F. Loddo Canepa, *Due complessi normativi regi inediti sul governo della Sardegna*, in «Annali della Facoltà di Lettere, Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari», XXI, 1953, pp. 272-273; E. Stumpo, *I viceré*, in *Storia della Sardegna*, I, *La geografia, la letteratura, l'arte e la cultura*, a cura di M. Brigaglia, Cagliari, Edizioni Della Torre, 1982, pp. 171-173.

teri, aggiunta alla distanza territoriale dagli Stati di Terraferma, era tale che sul governo dell'isola, sull'opinione dei ceti privilegiati e sullo spirito pubblico, il mutamento del titolare di quest'ufficio aveva ripercussioni maggiori di quante non ne comportasse l'avvicendamento al trono di un nuovo sovrano. Era per questo che la scelta delle persone inviate a ricoprire un così prestigioso ufficio era sempre molto oculata: i Roero di Cortanze erano una delle più importanti famiglie nobili piemontesi<sup>8</sup>.

Fin dal suo arrivo il marchese si confrontò con i numerosi problemi che attanagliavano l'isola: la dilagante criminalità, le aspre questioni di tipo giurisdizionalistico, la richiesta di convocazione del Parlamento, la difficoltosa introduzione della lingua italiana, la malferma fedeltà dei sardi ai nuovi sovrani<sup>9</sup>. In tutti questi ambiti dette prova delle sue capacità e ottenne il plauso del monarca. «Farsi rispettare, anzi temere» era per lui il modo migliore di relazionarsi con i nuovi sudditi. E con questo spirito si era dedicato alla lotta al banditismo, di cui aveva colto la natura eversiva e destabilizzante, sollecitando, per le zone del Capo di Sassari, la collaborazione del governatore Emanuele Carlino, al quale nel gennaio del 1728 aveva inviato dettagliate istruzioni<sup>10</sup>. Da esperto diplomatico qual era, seppe servirsi con intelligenza della facoltà concessagli di commutare la pena di morte in quella alla reclusione

<sup>8</sup> Cfr. A. Marongiu, *Il reggente la Reale Cancelleria, primo ministro del governo viceregio 1487-1847*, in «Rivista di storia del diritto italiano», V, 1932, p. 521 (ora in Id., *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova, Cedam, 1975, pp. 185-201). Sui Roero di Cortanze cfr. R. Fresia, *I Roero. Una famiglia di uomini d'affari e una terra: le origini di un legame*, Cuneo-Alba, Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo-Famija Albeisa, 1995; L. Castellani, *Gli uomini d'affari astigiani. Politica e denaro tra il Piemonte e l'Europa (1270-1312)*, Torino, Paravia, 1998.

<sup>9</sup> In particolare, per quanto riguardava il problema dell'introduzione della lingua italiana nell'isola, il viceré aveva ricevuto nelle Istruzioni del 1727 l'ordine di continuare il piano elaborato dal gesuita Antonio Falletti e dal barone di Saint Rémy, mirante alla sua diffusione nelle scuole. Il marchese aveva ribadito il proprio impegno «per coltivare il progetto», dando ordine allo stampatore Pietro Borro di pubblicare la prima grammatica italiana, che tuttavia rimase invenduta. Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Corrispondenza proveniente dall'isola, Lettere dei viceré*, mz. 3, dispacci viceregi del 27 ottobre 1727 e del 3 marzo 1728.

<sup>10</sup> Cfr. ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie I, vol. 278, dispaccio viceregio del 29 novembre 1728. Cfr. inoltre AST, *Paesi, Sardegna, Politico*, mz. 1, cat. 4, fasc. 20, «Istruzioni date dal marchese di Cortanze al cavalier Carlino» (5 gennaio 1728). Carlino aveva dato più volte prova di inaffidabilità e la sua condotta insubordinata aveva già suscitato l'intervento del barone di Saint Rémy. Al marchese di Cortanze era stato ordinato di vigilare sul governatore, nel quale il sovrano rilevava «poca ubbidienza, poca attenzione e poca esattezza». A tal fine questi era stato convocato a Cagliari nel dicembre del 1727 per discoltarsi e per ricevere nuove direttive, ma nonostante l'ammenda degli errori commessi, i dubbi sul suo conto erano rimasti, tanto da indurre il sovrano a pensare a una sua sostituzione. Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Atti in partenza dalla capitale, Lettere di Sua Maestà e del ministro al viceré*, serie G, vol. I, dispaccio regio del 13 febbraio 1728.

perpetua e di rilasciare salvacondotti anche ai rei dei delitti piú gravi, concedendo l'impunità ai banditi che favorivano la cattura di latitanti ricercati per crimini di uguale o maggiore entità, procedendo, se del caso, a sospendere i privilegi di casta per i nobili che favorivano i facinorosi<sup>11</sup>.

Uguale accortezza usò nel misurarsi con la delicata e spinosa materia dei rapporti col clero e in particolare, su precisa e pressante richiesta del sovrano, con l'annoso problema del ridimensionamento del numero di coloro che, a vario titolo, beneficiavano del privilegio del foro. Si trattava di barcamenarsi fra il difficile compito di realizzare un pieno giurisdizionalismo e l'esigenza di non inimicarsi il clero locale e le sue piú alte gerarchie: la «moderazione piú che l'estirpazione dell'abuso» – scriveva stavolta – era l'arma di cui servirsi<sup>12</sup>. In questa complessa partita il marchese di Cortanze trovò un valido sostegno nella Reale Udienza, verso la quale ebbe peraltro un'attenzione sicuramente maggiore di quella usata dai suoi predecessori, riuscendo a instaurare coi giudici e con il reggente un fattivo rapporto di collaborazione<sup>13</sup>.

Il controllo delle idee era ritenuto condizione essenziale per il progressivo indebolimento dei «partiti» filo-spagnolo e filo-asburgico e per il consolidarsi di un «partito» piemontese sul quale la nuova dinastia sabauda avrebbe potuto fondare la fortuna del proprio dominio. Muovendo da questa convinzione, il viceré, di concerto con la corte torinese, assunse alcuni significativi provvedimenti in materia universitaria e di editoria coi quali preparò abilmente il terreno ai ben piú incisivi interventi che, di lí a qualche anno, avreb-

<sup>11</sup> ASC, *Atti governativi e amministrativi*, I, 1720-1736, n. 47, pregone del 2 dicembre 1728; n. 48, pregone del 18 dicembre 1728; n. 52, pregone del 31 marzo 1729. Il sovrano aveva espresso tutto il suo compiacimento per i provvedimenti assunti dal viceré, convinto che questi servissero «a diminuire generalmente li delitti nel Regno». (AST, *Paesi, Sardegna, Atti in partenza dalla capitale, Lettere di Sua Maestà e del ministro al viceré*, serie G, vol. I, dispaccio regio del 4 marzo 1729).

<sup>12</sup> Ivi, dispaccio regio del 20 settembre 1727, e ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie I, vol. 278, dispaccio viceregio del 28 ottobre 1728. Le stesse istruzioni inviate al successore, il marchese di Castagnole, lodavano l'operato del marchese che «con gran zelo» era riuscito a limitare il numero degli ecclesiastici e ad abolire il tribunale dell'Inquisizione. Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Politico, Viceré, Governatori, Comandanti e Segreterie di Stato*, cat. 4, mz. 1, fasc. 24, «Copia dell'istruzione di Sua Maestà al marchese di Castagnole per il carico di viceré, luogotenente e capitano generale del Regno di Sardegna», edita da L. La Rocca, *Istruzioni al marchese Falletti di Castagnole viceré di Sardegna dal 1731 al 1735*, in *Studi storici e giuridici dedicati e offerti a Federico Ciccaglione*, III, Catania, Giannotta editore, 1910.

<sup>13</sup> Nelle Istruzioni del 1727 era stata ribadita l'opportunità che i vertici di governo non si intromettessero nelle attività dei tribunali. Il marchese di Cortanze aveva assicurato alla Segreteria degli Interni che avrebbe lasciato «à la Royale Audience toute la liberté». (Ivi, *Corrispondenza proveniente dall'isola, Lettere dei viceré*, mz. 3, lettera a Mellarède del 5 gennaio 1728).

bero rinnovato radicalmente gli studi in Sardegna. All'interno di un più ampio progetto di riforma (le Costituzioni del 1729), che negli Stati di Terraferma mirava a limitare i privilegi e l'autonomia del mondo accademico e a forgiare insegnanti sensibili alla «ragion di Stato», si realizzò, infatti, durante il suo vicerego una prima verifica sulle discipline impartite nelle due università isolane<sup>14</sup>. A questo progetto fu funzionale anche un costante e attento controllo sulle tipografie operanti a Cagliari che in quegli anni si ridussero a due<sup>15</sup>. Ragioni di cautela nel confrontarsi, in quella fase, con i ceti privilegiati dell'isola, furono alla base delle riserve sulla convocazione del Parlamento, che, annunciata come imminente nel settembre del 1727, venne dapprima differita al 1729, per dare tempo al marchese di Cortanze di trattare con le «prime voci» degli Stamenti (i rappresentanti dei bracci ecclesiastico, militare e reale), poi, sulla base delle sue considerazioni, rimandata ancora al 1730 e infine definitivamente accantonata<sup>16</sup>. In vista della riunione delle Corti era stato effet-

<sup>14</sup> Il viceré annotava nella sua relazione di fine mandato come «fosse uscito dalle stamperie delli PP. Dominicani l'elenco delle materie che devono spiegarsi in questa Regia università nell'anno venturo da lettori delle rispettive facoltà» e come «appiè della stampa vi fosse la solita annotazione del Superiorem permissum». Cfr. ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie II, *Affari interni*, vol. 49, «Relazione sulle riflessioni del marchese di Cortanze al finire del suo governo» (1732). Più diffusamente su questo tema cfr. N. Gabriele, *Modelli comunicativi e ragion di Stato: la politica culturale sabauda tra censura e libertà di stampa (1720-1852)*, Firenze, Polistampa, 2009.

<sup>15</sup> Scriveva ancora il marchese di Cortanze alla corte nella relazione del 1731: «Non vi sono ormai che due stamperie a Cagliari, una appresso li PP. di San Domenico, altra appresso Pietro Borro, ve ne era una anche presso li padri Mercenari la quale va in perdizione, come andranno ben presto le altre due per esser poco provviste di caratteri et questi sono già ben usati e logori. Con tutto ciò non si tralascia di usare l'opportuna attenzione acciò nulla si stampi senza il dovuto imprimatur». Interessante quanto il viceré scriveva a Torino in ordine alla «pubblica curiosità» e alla circolazione delle notizie nell'isola: «Quanto alle nuove pubbliche diversi sardi le avevano da Napoli e Livorno con le Gazzette di Mantova o Napoli e anche qualche volta da Spagna [...], non essendo ver quel che si è supposto essere gli sardi nell'ignoranza delle pubbliche nuove». Sulle tipografie in Sardegna nel Settecento, cfr. T. Olivari, *Artigiani-tipografi e librai in Sardegna nel XVIII secolo*, in *Corporazioni, gremi e artigianato tra Sardegna, Spagna e Italia nel Medioevo e nell'età moderna (XIV-XIX secolo)*, a cura di A. Mattone, Cagliari, AM&D, 2000, pp. 573-615.

<sup>16</sup> Le considerazioni del marchese di Cortanze sull'inopportunità di convocare gli Stamenti del regno sono in ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie II, *Affari interni*, vol. 49, «Relazione sulle riflessioni del marchese di Cortanze al finire del suo governo» (1732), e ivi, serie I, vol. 278, dispacci viceregi del 4 luglio 1728, del 15 luglio 1728, del 3 ottobre 1728. Nella lettera del 18 ottobre 1730, il viceré assicurava alla corte di aver preso separatamente accordi con le «prime voci» affinché non facessero più alcun accenno alla convocazione del Parlamento. Contro la riunione dell'assemblea rappresentativa del regno si sarebbe espresso ancora due anni dopo. Cfr. ivi, vol. 390, dispaccio viceregio del 18 aprile 1731. Sulla mancata adunanza delle Corti generali cfr. anche M.A. Benedetto, *Nota sulla mancata convocazione del Parlamento sardo nel secolo XVIII*, in *Liber memorialis Antonio Era*, Bruxelles, Corten, 1963, pp. 113-130.

tuato nell'isola un nuovo censimento (il primo dell'epoca sabauda), coordinato dal viceré, che, ultimato nel luglio del 1728, aveva evidenziato una popolazione di 310.000 abitanti, con un significativo incremento rispetto ai 261.000 rilevati nel 1698<sup>17</sup>.

La prudenza dimostrata in quell'occasione derivava anche dalla consapevolezza di dover impostare in maniera diversa i rapporti con la nobiltà, ancora largamente ostile alla nuova casa regnante. Su questo terreno Cortanze si attirò numerosi sospetti di parzialità, dovuti al suo comportamento «affabile e cortese». Nella relazione di fine mandato si difese sul punto, sostenendo di essersi limitato al rispetto dell'antica usanza spagnola di ricevere a turno alla tavola vicereale i nobili sardi, senza per questo aver mai voluto privilegiare alcuno. Ammise di essersi recato nelle abitazioni delle più facoltose famiglie, ma col solo fine di prender parte a incontri «generalì di conversazione»: gli aristocratici locali non lo avevano mai invitato direttamente e si erano limitati semplicemente a informarlo, «con molto rispetto», di aver predisposto tavoli per quei giochi di società che egli maggiormente preferiva. A suo avviso, la corte aveva tratto soltanto vantaggi da questo modo di rapportarsi e di stringere relazioni: i gentiluomini cagliaritari se ne erano sentiti lusingati ed egli ne aveva così conquistato quella stima e quella fedeltà che tanto si andava ricercando<sup>18</sup>.

Ma il marchese aveva alle spalle anche una importante carriera militare. Grazie alle sue competenze, diede un forte slancio al rafforzamento del sistema delle torri litoranee di difesa e alle fortificazioni di Cagliari, Alghero e Castelsardo. E proprio l'esperienza maturata nelle armi gli fece intuire come un diretto coinvolgimento dei sardi negli affari militari avrebbe potuto contribuire a consolidare la dedizione dei sudditi alla monarchia. Era un'idea che in qualche modo anticipava la richiesta che di lì a qualche anno sarebbe stata avanzata dalla nobiltà isolana di istituire una milizia esclusivamente nazio-

<sup>17</sup> Il marchese di Cortanze aveva già coordinato un'analoga operazione in Piemonte, quando era governatore di Biella. La corte aveva seguito le operazioni di rilevazione con particolare attenzione, come si evince dalla corrispondenza con Cagliari sull'argomento. Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Atti in partenza dalla capitale, Lettere di Sua Maestà e del ministro al viceré*, serie G, vol. I, dispacci regi del 23 maggio 1728 e del 6 luglio 1728, e ivi, *Corrispondenza proveniente dall'isola, Lettere dei viceré*, mz. 3, dispacci viceregi del 27 aprile 1728, del 20 giugno 1728, del 14 luglio 1728 e del 31 luglio 1728, e lettera a Mellarède del 20 giugno 1728. Per i dati relativi alla popolazione e allo sviluppo demografico cfr. il classico studio di F. Corridore, *Storia documentata della popolazione di Sardegna (1479-1901)*, Torino, Forni, 1902.

<sup>18</sup> Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 2, mz. 4, fasc. 11, «Relazione del marchese di Cortanze dell'occorso pendente il suo governo nel Regno di Sardegna» (31 dicembre 1731); ivi, *Corrispondenza proveniente dall'isola, Lettere dei viceré*, mz. 3, dispaccio viceregio del 27 aprile 1728.



nale e che si sarebbe concretizzata nel 1744, in piena guerra di Successione austriaca, con la nascita del Reggimento di Sardegna<sup>19</sup>.

Il marchese di Cortanze, con la sua solerzia, aveva dunque avviato nell'isola una prassi amministrativa uniforme e puntuale, impiantando saldamente quel modello burocratico di gestione del potere che i suoi successori avrebbero via via perfezionato. La miglior prova della stabilità raggiunta dalla monarchia fu l'assoluta mancanza di contraccolpi che ebbe in Sardegna l'abdicazione di Vittorio Amedeo II e l'ascesa al trono del non ancora trentenne Carlo Emanuele III. Il 20 settembre 1730, «tutto sconvolto dalla sorpresa», il viceré scriveva la sua ultima lettera al vecchio re e contemporaneamente si felicitava con il nuovo. Il 4 novembre, nella cornice di un rigido cerimoniale, i rappresentanti del regno rinnovavano nelle sue mani il loro giuramento di fedeltà ai Savoia. A dieci anni dalla presa di possesso, la Corona e il suo rappresentante sembravano ormai in grado di tenere salde le redini dell'isola<sup>20</sup>.

2. *L'Intendenza generale contro il viceré*. Alla fine del suo mandato, il marchese di Cortanze fu tuttavia accusato di spregevoli misfatti. Le imputazioni contro di lui venivano formulate proprio mentre, in tutta Europa, si andava sempre più rafforzando la condanna dei molti funzionari corrotti che tradivano la fiducia dei sovrani. Per tutto il Sei-Settecento alcuni fra i più autorevoli giuristi si erano cimentati nel tentativo di dare una più precisa configurazione giuridica ai reati di corruzione dei pubblici ufficiali<sup>21</sup>. Quei «vizi di Babilonia» non

<sup>19</sup> In particolare per la città di Cagliari il viceré aveva inviato a Torino puntuali suggerimenti per i necessari interventi. Cfr. ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie I, vol. 185, dispaccio viceregio del 14 gennaio 1728. Cfr. inoltre ivi, «Lettera di Vittorio Amedeo al viceré di Sardegna marchese di Cortanze, contenente istruzioni militari et economiche» (16 gennaio 1728).

<sup>20</sup> AST, *Paesi, Sardegna, Corrispondenza proveniente dall'isola, Lettere dei viceré*, mz. 4. Cfr. inoltre Merlin, *Per una storia dei viceré*, cit., p. 57.

<sup>21</sup> Sulle posizioni emerse sul tema nel dibattito giuridico dell'epoca si segnalano, senza alcuna pretesa di completezza: J. Menochio, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*, Coloniae Allobrogum, sumptibus Ioannis Antonii & Samuelis De Tournes, 1671 (I ed. Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Gymnicum, 1574), lib. II, cent. VI, n. 13, pp. 994 e sgg., che esclude dal novero delle tangenti il cibo e le bevande e, in un'ottica decisamente più permissiva, riconosce ai funzionari pubblici (la cui responsabilità sarebbe meramente civile) la possibilità di utilizzare il denaro pubblico per trarne del profitto, a condizione che onorino i loro impegni alle debite scadenze; J. Bonifacius, *Liber de furtis*, Vincentiae, apud Dominicum Amadeum, 1619 (I ed. Vincentiae, apud haeredes Perini bibliopolae, 1599), cap. V, nn. 68, 70, pp. 194-199, e n. 73, p. 203, che considera *esculenta* e *poculenta* (cibo e bevande) gli unici doni ammissibili purché offerti spontaneamente e in quantità modeste, equipara il peculato al sacrilegio e ritiene che la corruzione si avvicini alla simonia e al reato di lesa maestà; P. Caballo, *Resolutionum criminalium [...] centuriae duae*, Venetiis, apud Bertanos, 1644 (I ed. Florentiae, apud Michaellem Angelum Sermartellium, 1606), cent. I,



erano certo nuovi, ma fino a quel momento erano stati ricondotti a questioni di natura etica e indagati principalmente alla luce della teologia morale<sup>22</sup>.

cas. XCIX, n. 40, pp. 150-152, per il quale il *crimen residuorum* è più grave del furto e predica il divieto per i dipendenti pubblici di praticare anche il minimo traffico con il denaro destinato al fisco; Ch. Loyseau, *Cinq livres du droit des offices*, Paris, imprimé à Chasteau-dun, 1610, che definisce giuridicamente la figura del funzionario statale e i reati di corruzione; G. Mastrillo, *De magistratibus eorum imperio et iurisdictione*, Lugduni, sumptibus Antonii Pillehotte, 1621 (I ed. Panormi, Francesco Ciotti e Giovanni Battista Maringo, 1611), lib. III, cap. IV, p. 264, il quale sostiene che gli autori di malversazioni si macchiano di crimini più gravi di quelli commessi dai banditi di strada; G. Berart y Gassol, *Speculum visitationis secularis omnium magistratuum*, Barcinone, ex typographia Sebastiani Matheuat, 1627, cap. XI, n. 7, p. 134, secondo cui «chi accetta doni non può essere in pace con le leggi» e condanna indistintamente sia chi traffica temporaneamente con i fondi pubblici, sia chi ruba il denaro affidatogli senza nessuna intenzione di restituirlo; M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatum*, III, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1697 (I ed. Bononiae, ex Camerali Typographia Manolesiana, 1685), cap. V, n. 45, p. 368, che spiega come «qualsivoglia ministro pubblico che per causa del suo officio o ministero riceve denari, o anche solo promesse, o altri utili fuor delle dovute mercedi, per far o tralasciar di far qualcosa del suo officio [...] commette baratteria, così denominata dal baratto che iniquamente si fa della santa giustizia col denaro»; J.Ph. Lynckerus, *Tractatio de barattaria*, Jenae, sumptibus Samuelis Adolphi Mülleri, 1684, *Praefamen*, pp. 3-4, e cap. V, § I-VIII, pp. 39-46, che considera il reato di corruzione al pari di quello di lesa maestà e dell'omicidio e per il quale anche la più piccola somma di denaro dà luogo al crimine; D. Jousse, *Traité de la justice criminelle de France*, III, Paris, Debure, 1771, part. IV, tit. XXI, § 1, n. 25, p. 778, e n. 42, pp. 786 e sgg., che ricorda come in Francia un decreto del 28 febbraio 1682 vieti ai funzionari capi di ricevere qualunque tipo di dono e, elencando tutte le disposizioni contro il peculato decretate intorno al 1700, sostiene come di tutte le colpe ascrivibili ai pubblici ufficiali «la maggiore e la più infame sia quella di lasciarsi corrompere per denaro». In materia di corruzione, con particolare riferimento alla realtà di alcuni Stati italiani, cfr., fra i numerosi studi, C. Mozzarelli, *Per una storia del pubblico impiego nello stato moderno: il caso della Lombardia austriaca*, Milano, Giuffrè, 1972; V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato in età moderna*, Firenze, Olshchki, 1974; V. Sciuti Russi, *Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia (nei secoli XVII-XVIII)*, in «Rivista storica italiana», LXXXVIII, 1976, pp. 342-355; E. Stumpo, *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1979, pp. 156-235; P.L. Rovito, *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, Napoli, Jovene, 1981; F. Chabod, *Usi e abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il Cinquecento*, in Id., *Carlo V e il suo impero*, Torino, Einaudi, 1985, pp. 281-398, e pp. 451-521; A. Zorzi, *I fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento: concorrenza, abusi, illegalità*, in «Quaderni storici», LXVI, 1987, pp. 725-751. Per una storia della corruzione in età moderna anche in chiave comparata, cfr. J.C. Waquet, *La corruzione. Morale e potere a Firenze nel XVII e XVIII secolo*, Milano, Mondadori, 1984, in particolare pp. 9-29, cui si rinvia anche per l'ampia bibliografia.

<sup>22</sup> Cfr., per esempio, L. Molina, *De justitia et jure*, I, Venetiis, apud Sessas, 1614, tract. II, disp. CDXV, pp. 374-375, che riconosce in alcuni casi l'ammissibilità (ma non la convenienza) della tangente; A. Diana, *Resolutiones morales*, I, Venetiis, apud Franciscum Baba,

Le stesse istruzioni dettate al barone di Saint Rémy, il 20 maggio 1720, avevano affrontato il tema senza mezzi termini. Certo che «un intiero disinteressamento» fosse «l'anima di un buon governo», il sovrano, sebbene persuaso che il viceré non sarebbe venuto meno a tale precetto, gli «inibiva espressamente» di accettare alcun genere di «regalo, riconoscenza o donativo», con la sola eccezione di quelli che gli erano per consuetudine dovuti. Con altrettanto vigore gli vietava di partecipare, «direttamente o indirettamente», ad alcun traffico commerciale: nessuna forma di «venalità» sarebbe stata tollerata. Tale veto veniva esteso anche ai suoi «domestici» e ai membri della segreteria viceregia sotto pena di «rigorosi castighi»<sup>23</sup>. L'argomento non venne affrontato, in maniera così esplicita, nelle istruzioni impartite a Cortanze, al quale Vittorio Amedeo II tuttavia ricordava che «per ciò che riguarda l'introduzione delle cose necessarie all'uso della vostra casa, osserverete senza alterazione ciò che si è praticato per il passato, avendo noi già fatto rimettere un stato dei diritti che sono stati soliti d'esigere i vostri predecessori». Il messaggio era chiaro. Per l'accesso agli uffici, d'altra parte, una condotta immacolata era in Sardegna una condizione essenziale. Le prammatiche del regno stabilivano, infatti, che non potessero essere nominate nei più alti incarichi persone processate o condannate per delitti di ogni sorta o natura: nessuna eccezione era ammessa. A tal fine l'avvocato fiscale aveva il compito di indagare l'«ammissibilità» e la «qualità» del titolare della carica, che, prima di insediarsi nell'ufficio, era obbligato a far fede della propria integrità dinanzi alla Reale Udienza. Era del resto evidente come, anche per il proseguimento della sua carriera sulla Terraferma, la faccenda avesse per il marchese un rilievo di non poco conto<sup>24</sup>.

1638, tract. II, resol. LXIII, p. 32, il quale casuisticamente elenca una lunga lista di circostanze che possono portare all'assoluzione del reo; A. de Escobar y Mendoza, *Liber theologiae moralis*, Lugduni, sumptibus Philippi Borde et Laurentii Arnaud, 1644, tract. II, exam. III, cap. VII, pp. 308-311, che include nell'opera un'attenta disamina dei peccati mortali imputabili ai dipendenti pubblici.

<sup>23</sup> Cfr. F. Loddo Canepa, *Dispacci di corte, ministeriali e viceregi concernenti gli affari politici, giuridici ed ecclesiastici del Regno di Sardegna (1720-1721)*, Roma, Società nazionale per la storia del Risorgimento, 1934, pp. 14-15. Vale la pena ricordare che lo stipendio del viceré era allora pari a 32.000 lire piemontesi. Il regolamento promulgato con la carta reale del 12 aprile 1755 avrebbe con lungimiranza obbligato la più alta carica del regno al dettagliato rendiconto di qualunque genere di «spesa segreta». L'art. 67 recitava infatti: «Potendo occorrere più casi nei quali convenga di fare spese segrete senza espressione delle cause, confermiamo al viceré facoltà di farne seguire i pagamenti con ordini come sopra spediti all'intendente generale per servizio nostro segreto e di coteste partite ne farà memoria esso viceré per renderne conto direttamente a noi colla prima occasione». (Loddo Canepa, *Due complessi normativi*, cit., p. 286).

<sup>24</sup> Cfr. F. Vico, *Leyes y Pragmaticas reales del Reyno de Sardenia compuestas, glosadas y comentadas*, I, Sasser, en la emprenta de Joseph Piattoli (I ed. Nápoles, en la emprenta real,

A formulare compiutamente i cinque capi d'accusa contro il viceré era stato il conte Fornaca che, subentrato al conte di Mejnier nella funzione di intendente generale, aveva il precipuo compito di sovrintendere agli interessi patrimoniali del regno<sup>25</sup>. Era questa una carica che in epoca sabauda aveva conosciuto un netto rafforzamento delle proprie attribuzioni: all'intendente erano state devolute tutte le mansioni della tesoreria e dell'amministrazione fiscale e il controllo sulla finanza locale. Forte della collaborazione di ventuno sotto-delegazioni sparse in tutta l'isola, era una delle figure cardine della complessa macchina amministrativa, cui facevano capo anche compiti di natura conoscitiva sulla realtà sociale ed economica del regno, attuati per mezzo di minuziose ed elaborate indagini. Pur restando subordinato al viceré, esso concentrava in sé ampie prerogative. Le istruzioni dettate già all'indomani della presa di possesso dell'isola, nel tentativo di eliminare gli attriti e i conflitti di competenza tra i due più importanti organi di governo, avevano ribadito la netta preminenza del rappresentante del sovrano, riconoscendo però all'intendente la piena responsabilità della direzione dell'«economico». Tuttavia tali istruzioni non eliminarono del tutto la tensione tra le due cariche che rimase sempre latente<sup>26</sup>. Non fecero eccezione alla regola i rapporti tra Fornaca

1640), tit. VIII, cap. 2, pp. 120-122. Simili provvedimenti erano contemplati anche nella legislazione degli altri Stati italiani. Nel Granducato di Toscana, per esempio, era espressamente prescritto che per la nomina ai più alti uffici venissero scelti «uomini autorevoli per l'integrità, la fama, il discernimento, i costumi». Il sovrano poteva, ovviamente, rimuovere chiunque avesse dimostrato «incapacità o indegnità», sostituendolo con «persona idonea» (G. Conti, *Decisiones Florentinae amplectentes materiam canonicam, moralem, civilem, criminalem, feudalem, et mistam*, II, Florentiae, typis regiae celsitudinis, apud Jo. Cajetanum Tartinium, et Sanctem Franchium, 1725, p. 174). Nella Repubblica di Venezia i nomi dei rei di peculato venivano letti ogni anno all'interno del Maggior Consiglio affinché «non se ne diminuise o dimenticasse l'infamia» (A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, V, *Storia del diritto penale*, Torino, Utet, 1892, p. 656). Casi di malversazione nella Toscana medicea e lorenese sono raccontati in Waquet, *La corruzione*, cit., pp. 55-77.

<sup>25</sup> Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Viceré, Governatori, Comandanti e Segreterie di Stato*, cat. 4, mz. 1, fasc. 21, «Relazione delle doglianze sporte contro il marchese di Cortanze dall'intendente». Carlo Francesco Fornaca, conte di Sessant, era stato nominato con patenti del 9 gennaio 1730. Cfr. F. Loddo Canepa, *Inventario della Regia Segreteria di Stato e di Guerra del Regno di Sardegna (1720-1848)*, Roma, Tipografia La Palma, 1934, p. 307. Su Ignazio Dionigi Mejnier, cfr. A. Manno, *Il patriziato subalpino*, cit., XIX, p. 178; C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, II, Torino, Forni, 1881, p. 357; E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1983, p. 24.

<sup>26</sup> La figura dell'intendente generale, che nelle proprie funzioni assommava quelle del procuratore reale, del maestro razionale e del reggente la Reale tesoreria, era stata istituita durante gli anni di dominazione austriaca con la carta reale del 15 dicembre 1715. Nel 1717, con l'estensione al regno del decreto di *Nueva Planta*, l'istituto borbonico, modellato sull'archetipo francese, per una forma di sincretismo giuridico, si era pienamente identificato

ca e il marchese di Cortanze che in più occasioni ebbe modo di dolersi del conte e delle sue «furberie» con il reggente, considerandolo un «uomo perso»<sup>27</sup>. Ad appena pochi giorni dalla partenza, l'intendente poté però ampiamente rivalersi sull'avversario, precipitandosi dal successore per metterlo al corrente del suo *j'accuse*. I fatti risalivano a pochi anni prima<sup>28</sup>.

La grave carestia che aveva colpito l'isola nel 1728 a seguito del disastroso raccolto dell'anno precedente aveva indotto il marchese di Cortanze a invocare l'intervento del governo torinese che, in quella gravosa contingenza, aveva stanziato 400.000 lire piemontesi per l'acquisto di frumento da inviare in Sardegna<sup>29</sup>. Era quella la prima reale crisi di sussistenza che il governo sabaudo si era trovato a fronteggiare nell'isola. L'azione di sostegno alle popolazioni cominciò all'indomani della mietitura: già nei mesi di ottobre e di novembre numerosi villaggi del Cagliariitano dovettero far ricorso al «grano di sua maestà», che il governo viceregio aveva iniziato ad acquistare con quei fondi e che

con quello piemontese, frutto della riforma dell'11 aprile 1717. In epoca sabauda esso vigilava anche sui porti, sui contrabbandi, sull'importazione delle merci, sulle esportazioni dei grani e di altri generi, e sovrintendeva alla direzione delle saline, agli arrendamenti, al demanio regio, alle fortificazioni, al bilancio annuale, alla posta. Cfr. F. Loddo Canepa, *Figure di funzionari del regno sardo durante il governo sabaudo*, estratto da «Ariel», I, 1937, n. 2, pp. 3-17; A. Mattone, *Istituzioni e riforme nella Sardegna del Settecento*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'Antico Regime all'età rivoluzionaria*, Atti del Convegno di studi, Torino 11-13 settembre 1989, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 338-339, e pp. 345-346. Sul ruolo dell'intendente negli Stati di Terraferma cfr. G. Symcox, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo 1675-1730*, Torino, Sei, 1989, pp. 265-268; H. Costamagna, *Pour une histoire de l'«Intendenza» dans les états de terre-ferme de la maison de Savoie à l'époque moderne*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXIII, 1985, pp. 373 e sgg.

<sup>27</sup> In termini più diplomatici il viceré aveva riferito alla corte della tendenza del conte Fornaca ad agire in maniera eccessivamente autonoma. Cfr. ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie I, vol. 390, dispaccio viceregio del 15 ottobre 1731.

<sup>28</sup> Cfr. Archivio Beraudo di Pralormo, Castello di Pralormo (To), *Diario di Sardegna*, I, pp. 576, 581; II, pp. 11, 94, 134, 143, 278, 279, 369. Anche il marchese di Castagnole ebbe presto a lamentarsi dell'intendente con il reggente, che rassegnatamente fece riferimento al suo «solito carattere» (ivi, II, p. 456). Le circa 3.000 pagine del *Diario di Sardegna* sono ora edite all'interno del cd-rom allegato al volume di E. Mura, *Diario di Sardegna del conte Filippo Domenico Beraudo di Pralormo (1730-1734)*, Cagliari, Am&D, 2009.

<sup>29</sup> Da una stima del marzo 1729 risultava che il raccolto era stato di circa 770.000 starelli tra grano, orzo e legumi, quando nelle buone annate la sola produzione granaria oscillava tra 1.200.000 e 1.500.000 starelli. Cfr. P. Sanna, *Il grano delle ville e le istituzioni annonarie nel XVIII secolo*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*, a cura di A. Mattone, P. Sanna, Sassari, Gallizzi, 1994, p. 532. Cfr. anche G. Manno, *Storia di Sardegna*, III, Capolago, Tipografia elvetica, 1840, p. 252 (I ed. Torino, Andrea Alliana, 1827, ora a cura di A. Mattone, revisione bibliografica di T. Olivari, Nuoro, Ilioso, 1996).

veniva distribuito a credito sia alle municipalità sia alle comunità rurali<sup>30</sup>. Il problema dell'approvvigionamento era particolarmente urgente nei centri urbani, dove il frumento era diventato raro e costosissimo e dove la popolazione, in gran parte priva di proprie scorte, tendeva ad aumentare per l'affluenza di famiglie contadine che si riversavano in città sperando di poter usufruire delle provvidenze dell'annona municipale. A Cagliari, come nel resto dell'isola, la situazione era sempre più precaria<sup>31</sup>. Complessivamente, secondo i calcoli dell'amministrazione viceregia, alla fine di marzo erano ancora necessari 47.000 starelli di grano: 21.000 per la capitale, 8.000 per Oristano, 4.000 per Alghero, Bosa e Sassari, 2.000 per Iglesias, 7.000 per i numerosi villaggi che continuavano a invocare soccorso<sup>32</sup>.

In quella difficile situazione il viceré si convinse dell'opportunità di costituire una giunta da lui presieduta col preciso compito di adottare tutte le misure necessarie al sostentamento della popolazione<sup>33</sup>. Nella seduta del 16 giugno 1728 si decise così di sottoscrivere col mercante cagliaritano Giacomo Musso e con Felice Nin, l'ambiguo conte del Castiglio<sup>34</sup>, un contratto col quale

<sup>30</sup> Cfr. A. Bernardino, *Tributi e bilanci in Sardegna nel primo ventennio della sua annessione al Piemonte (1721-1740)*, Torino, Bocca, 1921, p. 35.

<sup>31</sup> Un censimento del 21 marzo rivelò che l'autonomia annonaria della capitale era di poco superiore ai due mesi. A fronte dei 13.587 starelli di frumento ancora conservati nei depositi della frumentaria, dei mercanti, dei baroni e dell'Intendenza, il consumo giornaliero della «panatica» si era già attestato sui 180 starelli. Cfr. ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie II, *Annona*, vol. 162. Lo starello di Cagliari era pari a 49,2 litri.

<sup>32</sup> Cfr. Sanna, *Il grano delle ville*, cit., pp. 532-533. Cfr. inoltre ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie I, vol. 390, dispaccio viceregio del 22 marzo 1728. Il fabbisogno interno calcolato da Cortanze era decisamente superiore a quello stimato dalla corte. Cfr. ivi, dispaccio di corte del 15 marzo 1729.

<sup>33</sup> Oltre al viceré ne facevano parte il reggente Guglielmo Beltramo, l'intendente generale Mejnier, il giudice Francesco Cadello, l'avvocato fiscale regio Emanuele Filiberto Peyre, il giurato in capo della città di Cagliari Giovanni Battista Mallas, il giurato secondo Giovanni Battista Mazones e il giurato terzo Antonio Cao, Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Viceré, Governatori, Comandanti e Segreterie di Stato*, cat. 4, mz. 1, fasc. 23, «Relazione del conte Beraudo reggente la Real Udienza de' suoi operati per delucidare li capi imputati al marchese di Cortanze viceré della Sardegna. Copia altra del risultato delle notizie informative prese sopra li suddetti capi» (15 febbraio 1732), d'ora in poi «Relazione del conte Beraudo reggente la Real Udienza de' suoi operati per delucidare li capi imputati al marchese di Cortanze».

<sup>34</sup> Il conte del Castiglio, audace sostenitore di Filippo V, fu tanto abile e intraprendente quanto modesto nelle sostanze. Accumulò debiti fin dal 1701: all'oneroso mutuo contratto col capitolo di Cagliari per l'acquisto dei feudi di Asuni e Nureci si aggiunsero, ai tempi della guerra di Successione, le spese per l'impegno militare. Le finanze familiari ne uscirono completamente dissestate e nel 1730 rivelarono un vuoto di 40.000 lire sarde. Cfr. M. Lepori, *Dalla Spagna ai Savoia. Ceti e corona nella Sardegna del Settecento*, Roma, Carocci, 2003, p. 37. Così Beraudo ne tratteggiava la figura alla corte: «Di talento superiore a tutti

questi si impegnavano a importare e a vendere all'annona di Cagliari 50.000 starelli di grano al prezzo di uno scudo a starello<sup>35</sup>. Il 20 giugno, pochi giorni dopo la stipula del contratto, il marchese di Cortanze emanò un pregone in materia annonaria al fine di assicurare il rifornimento del frumento ai villaggi che ne producevano meno. Esso prevedeva che venisse effettuato il censimento dei raccolti (numero delle persone che vi avevano lavorato e dei buoi impiegati, qualità e quantità del raccolto); che le eccedenze rispetto al fabbisogno di ciascun villaggio fossero portate a Cagliari e ivi vendute a libera contrattazione; che, per contribuire a determinare con esattezza le quantità, il clero denunciassero minutamente le decime sacramentali incamerate; che le città titolari del privilegio di *ensierro* potessero immagazzinare liberamente il grano mentre le altre fossero lasciate libere di acquistarlo stipulando contratti con privati. Si accordava infine un anno di proroga alle scadenze dei debiti contratti dai contadini per l'acquisto delle sementi<sup>36</sup>.

L'8 novembre il viceré confermò l'esigenza di importare grano dalla Terraferma per distribuirlo alle popolazioni, che potevano pagarlo in contanti o con dilazioni di pagamento fino al nuovo raccolto<sup>37</sup>. Il provvedimento precedeva di pochi giorni la richiesta del mercante Musso che, il 16 novembre, presentò un memoriale alla città col quale chiedeva di recedere dal contratto sottoscritto, in virtù del fatto che pochi giorni dopo la sua stipula il «Regno di Napoli, la Sicilia e le regioni del Levante», dove egli aveva intenzione di procedere all'«estrazione», avevano chiuso le esportazioni. Tali motivazioni vennero discusse in due successive riunioni della giunta che, con il beneplacito dell'intendente Mejnier, il 21 novembre stabilì di ridurre a equità il contratto nella parte che concerneva il prezzo (che poteva essere rimodulato in base alle fluttuazioni nel frattempo intervenute nel mercato: il grano costava ormai cir-

questi in materia di negozio et per ragirare maneggi e trattati, sarebbe senza dubbio il conte del Castillo, se avesse patrimonio et credito proporzionato, ma di tutto questo se ne trova molto scarso, et solo abbonda di debiti, egli è però in stato di suggerire molte cose buone per il negozio» (AST, *Sardegna, Politico, Storie e relazioni della Sardegna*, cat. 2, mz. 4, n. 10, «Relazione del conte Beraudo di Pralormo reggente la Reale Udienza in Sardegna sopra lo stato di quel Regno. Con lettera del medesimo al marchese d'Ormea sopra lo stesso soggetto» [30 aprile 1731], c. 14, ora in A. Mattone, E. Mura, *La relazione del reggente la Reale Cancelleria, il conte Filippo Domenico Beraudo di Pralormo, sul governo del Regno di Sardegna (1731)*, in «Diritto@Storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana», IX, 2010, <http://www.dirittoestoria.it/9/Contributi/Mattone-Mura-Relazione-Beraudo-di-Pralormo-governo-regno-Sardegna.htm>).

<sup>35</sup> Cfr. ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie I, vol. 390, dispaccio viceregio del 14 luglio 1728.

<sup>36</sup> Ivi, *Atti governativi e amministrativi*, I, 1720-1736, n. 42, pregone del 20 giugno 1728. Cfr. inoltre A. Pino Branca, *La vita economica della Sardegna sabauda (1720-1773)*, Messina, Principato, 1926, p. 140.

<sup>37</sup> ASC, *Atti governativi e amministrativi*, I, 1720-1736, n. 46, pregone dell'8 novembre 1728.



ca 18 reali a starello), restando però Musso obbligato a fornire i grani per l'intera quantità pattuita<sup>38</sup>. Il mercante cagliaritano, cui tali risoluzioni non erano risultate gradite, si rivolse dunque direttamente al marchese di Cortanze affinché lo liberasse da quel vincolo, ormai diventato svantaggioso.

Il 30 novembre, quando in occasione della festa di Sant'Andrea il viceré si recò come al solito al palazzo di città per assistere all'estrazione dei nomi dei nuovi giurati cittadini, si procedette *ex abrupto* alla risoluzione del contratto e così, «presente sua eccellenza», si stabilì che Musso avesse adempiuto ai propri obblighi verso la città di Cagliari con i soli 10.000 starelli che erano già stati forniti<sup>39</sup>. Il mercante aveva dunque ottenuto quanto aveva chiesto. Secondo l'accusa ciò era stato possibile per il fatto che aveva elargito a Cortanze 400 doppie (1.600 scudi) e al figlio di questi, Girolamo Filippo, cavaliere di Calosso, altre 100<sup>40</sup>. Lo stesso conte del Castiglio («uomo turbolento et capace di molte, sinistre intenzioni», scriveva di lui il conte di Pralormo), immediatamente dopo la partenza del marchese, si era recato dal nuovo viceré Castagnole, e alla presenza del reggente, «ridendo et scherzando secondo il suo solito», aveva raccontato di come, durante il precedente vicereame, avesse goduto di numerosi, ma onerosi favori. E riferì proprio della cifra versata in quell'occasione come socio di Musso. Si rifiutò tuttavia di mettere le proprie parole per iscritto, «mostrando diffidenza che tali informazioni si prendessero da un ministro piemontese», e dichiarò che preferiva recarsi a Torino per informare direttamente il marchese d'Ormea. Beraudo rimase stupito

<sup>38</sup> Nel 1729 il marchese di Cortanze avrebbe decretato che il prezzo massimo del grano dovesse essere di 2 scudi a starello. Cfr. *ivi*, n. 52, pregone del 16 aprile 1729. Il capo 7 del contratto stabiliva che Musso fosse obbligato a risarcire la città di Cagliari per tutti i danni che potevano derivare dalla mancata corresponsione dei grani, «eccettuato però che tal mancanza procedesse per tutt'altra causa che per negligenza o per difetto».

<sup>39</sup> Beraudo sottolineava come l'indicazione della partecipazione del viceré a quell'atto, potesse far arguire la sua assenza al precedente rogito del 21 novembre. Cfr. «Relazione del conte Beraudo reggente la Real Udienza de' suoi operati per delucidare li capi imputati al marchese di Cortanze».

<sup>40</sup> Nell'ambito degli interrogatori condotti dal reggente, uno dei testimoni, il torinese Giovanni Antonio Messina, vissuto a lungo in Sicilia, ma residente da undici anni ad Alghero, aveva riferito di un contratto simile sottoscritto in quello stesso anno con la città catalana dal mercante Pietro Giovanni Mirello, poi misteriosamente sollevato dall'impegno assunto nonostante le rimostranze del giurato in capo algherese dal quale riferiva di aver appreso l'accaduto. La città fu così costretta a chiedere l'intervento del viceré, che provvide all'emergenza inviando 1.400 starelli di grano attraverso il patrono francese Sebastian Lombardo. Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Viceré, Governatori, Comandanti e Segreterie di Stato*, cat. 4, mz. 1, fasc. 22, «Copia d'informazioni prese dal conte Beraudo reggente della Real Udienza sui capi di doglianze portate contro il marchese di Cortanze viceré della Sardegna». Sull'approvvigionamento della città di Alghero in quell'anno cfr. anche Sanna, *Il grano delle ville*, cit., p. 533.



di come tali accuse ricalcassero pressoché fedelmente il contenuto del dispaccio regio che gli affidava l'inchiesta: era forse stato il conte a informare per primo il sovrano dell'accaduto? Il reggente manifestò quei dubbi al nuovo viceré. Se il conte avesse accettato di collaborare e di provare le sue affermazioni si sarebbe potuta agevolmente dimostrare la verità. Così non avvenne, e da quel momento Beraudo ebbe una preoccupazione in più: impedire che il nobile sardo venisse a conoscenza di quell'inchiesta segreta, o, qualora ciò fosse avvenuto, che questi non considerasse la sua attività volta soltanto a insabbiare le accuse per mera «vendetta della diffidenza» manifestata nei suoi confronti<sup>41</sup>.

Il secondo capo d'accusa vedeva ancora protagonista Musso, di nuovo in società col conte del Castiglio, ma questa volta per questioni relative all'*estanco* del tabacco. La coltivazione della pianta aveva nell'isola una storia recente, risalendo soltanto a un secolo prima, ma aveva conosciuto negli anni un notevole incremento, specialmente nelle zone settentrionali, anche grazie al fatto che il governo spagnolo non si era riservato alcun diritto sulla vendita del prodotto<sup>42</sup>. Il monopolio, introdotto dalla Casa d'Austria nel 1714, era stato perpetuato dai Savoia. La gabella del tabacco, come quella del sale, veniva data in concessione per periodi di circa dieci anni. Gli appalti, spesso conclusi con danni economici per l'erario, avevano dato luogo a frequenti polemiche su favoritismi e irregolarità, al punto che talvolta fu messa in discussione l'opportunità di tenere in vita l'azienda. Era inoltre frequente che, adducendo il pretesto della passività, i concessionari risultassero inadempienti verso il fisco per il canone pattuito<sup>43</sup>. Fu quello che accadde con il mercante Musso il

<sup>41</sup> Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Corrispondenza proveniente dall'isola, Lettere dei Reggenti (1720-1754)*, mz. 1, dispaccio del 16 gennaio 1732.

<sup>42</sup> Sulla coltivazione, sulla lavorazione e sul commercio del tabacco, cfr. R. Di Tucci, *L'industria e il commercio in Sardegna durante il ministero del conte Bogino*, in «Studi economici e giuridici dell'Università di Cagliari», XVIII, 1929, pp. 6-21 dell'estratto. Cfr. inoltre E. Costa, *Sassari*, III, Sassari, Gallizzi, 1992 (I ed. Sassari, Gallizzi, 1909), pp. 1507-1513.

<sup>43</sup> Cfr. Bernardino, *Tributi e bilanci*, cit., p. 56. Il monopolio del tabacco, che rendeva all'Austria fra i 14.000 e i 16.000 scudi l'anno, raggiunse sotto i piemontesi la cifra di 35.204 scudi. Cfr. L. Scaraffia, *La Sardegna sabauda*, in *La Sardegna medievale e moderna*, vol. X della *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino, Utet, 1984, p. 678; G. Sotgiu, *Storia della Sardegna sabauda (1720-1847)*, Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 80-81. Nel 1728 il marchese di Cortanze aveva tentato di porre un freno all'avidità degli appaltatori con vari provvedimenti che miravano a regolamentare una volta di più la coltivazione delle foglie e la loro commercializzazione. Il pregone del 3 luglio fissava una pena da 500 a 2.000 scudi per chi fosse stato sorpreso ad acquistare tabacco fuori dai monopoli o anche solo a riceverlo in dono; per i contrabbandieri le pene andavano dal presidio, previsto per i nobili, al carcere e alle pene corporali, per gli tutti gli altri. Affinché l'offerta non superasse la domanda, si stabiliva inoltre il divieto di seminare più tabacco di quanto non ne venisse coltivato nel periodo austriaco e soltanto in quei terreni individuati all'epoca e poi ribaditi nel pre-

quale, nel 1721, aveva preso l'appalto per sette anni al canone di 8.800 scudi annui<sup>44</sup>.

Nel 1728, allo scadere del contratto, facendo appello al fatto che il Regio patrimonio non aveva osservato alcuni punti dell'accordo che dovevano favorirlo nella vendita, Musso rifiutò di pagare alle casse regie canoni insoluti per una cifra pari a lire 36.670<sup>45</sup>. Sosteneva infatti che, a causa delle inadempienze del fisco, avesse subito una perdita ben maggiore, che egli stimava in lire 79.850<sup>46</sup>. La questione era stata analizzata a più riprese dal reggente Beltramo e dall'intendente Mejnier, che avevano scritto a Torino per investire del problema la Segreteria di Stato e il Consiglio delle finanze, suggerendo di accettare il compromesso proposto da Musso, che prometteva di rinunciare alla somma dovutagli a condizione di essere liberato dall'obbligo del pagamento dei canoni insoluti. La proposta non fu inizialmente accolta da Torino. Il diretto intervento del marchese di Cortanze che, con dispaccio dell'11 febbraio 1730, aveva informato il marchese Fontana, allora ministro di Stato, e una successiva relazione del conte Mejnier al Consiglio delle finanze, risolsero però la faccenda a favore del mercante, che, il 7 febbraio 1731, concludeva così con

gone del barone di Saint Rémy del 12 marzo 1722. Gli appaltatori erano obbligati ad acquistare dai privati una quantità fissa di foglie e a precisare il fabbisogno in modo da consentire ai produttori di vendere le eventuali eccedenze fuori dal regno. Cfr. ASC, *Atti governativi e amministrativi*, I, 1720-1736, n. 45, pregone del 3 luglio 1728. Cfr. inoltre Bernardino, *Tributi e bilanci*, cit., p. 60; Pino Branca, *La vita economica*, cit., p. 244. Il pregone del viceré conte dell'Alatala del 14 agosto 1714 aveva già proibito di vendere e di comprare tabacco al di fuori dell'estanco regio sotto pena per i nobili di quattro anni di relegazione e per tutti gli altri della confisca dei beni, della fustigazione e di quattro anni di galera.

<sup>44</sup> L'avversione alla gabella del tabacco era tale che, nel febbraio del 1722, gli Stamenti, con parere favorevole del viceré, avevano proposto di pagare essi stessi al fisco il canone dell'appalto, ma il sovrano aveva rifiutato. Cfr. R. Palmarocchi, *La Sardegna sabauda*, I, *Il regno di Vittorio Amedeo II*, Cagliari, Giacomo Doglio, 1923, p. 160.

<sup>45</sup> Quello stesso anno, il 10 luglio, fu deliberato l'appalto della privativa della vendita del tabacco in Sardegna per sette anni, col canone di 8.400 scudi al regio erario, a un certo Giovanni Maria Salvai, quasi certamente un prestanome del conte del Castiglio, che lo avrebbe ceduto quasi subito a due subappaltatori, Raimondo Alesani e Niccolò Maria Botto. Ne sorse una nuova contestazione che si sarebbe trascinata per tutto il settennato, fino al rinnovo dell'appalto. Cfr. ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie I, vol. 390, pregone del 10 luglio 1728; ivi, dispaccio viceregio del 31 luglio 1728. Cfr. inoltre F. Loddo Canepa, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, II, *Gli anni 1720-1793*, a cura di G. Olla Repetto, Sassari, Gallizzi, 1975, pp. 103-104.

<sup>46</sup> Si calcola che, nella peggiore delle ipotesi, gli appaltatori avessero un guadagno di 7 scudi netti per cantara (una cantara era pari a 40 kg). Gli ecclesiastici potevano coltivare liberamente il tabacco nei loro fondi, ma avevano l'obbligo di cedere l'intero prodotto all'estanco. Cfr. Pino Branca, *La vita economica*, cit., p. 252; Loddo Canepa, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, cit., pp. 104-105.

l'Intendenza la vantaggiosa transazione<sup>47</sup>. Secondo l'accusa, per questo ulteriore favore, Musso aveva consegnato al viceré una «picciola somma» pari a 300 doppie<sup>48</sup>.

Il terzo e il quarto capo d'accusa, come del resto il primo, attenevano a fatti strettamente connessi con le macchinose procedure che regolavano la politica annonaria in Sardegna. Si riferivano, infatti, a irregolarità attribuite al viceré nelle concessioni di alcune *sacas* per le esportazioni dei grani di scrutinio e a un suo indebito intervento nella stipula del contratto per l'approvvigionamento del grano di *insierro* della città di Cagliari per il 1731<sup>49</sup>.

Si trattava di sistemi e ordinamenti singolari e sconosciuti al mondo subalpino coi quali i viceré e i funzionari sabaudi dovettero, non senza difficoltà, confrontarsi. Le scansioni lente e regolari delle varie fasi della vita economica e sociale del regno continuavano, infatti, a imporre loro scadenze cui non potevano sottrarsi. Ogni anno, a partire dal 1° luglio, si dava inizio alla macchinosa procedura della determinazione del prezzo d'«afforo» del grano, all'accertamento dell'entità delle scorte, al calcolo della consistenza dell'imminente raccolto e a quello del fabbisogno per il consumo e per le semine, e all'individuazione della quantità esportabile necessaria per procedere all'assegnazione delle licenze di *saca*<sup>50</sup>. Era allora che il mercato internazionale dei grani si apriva ai grandi investitori, che in Sardegna erano per lo più signori feudali o loro intermediari, e commercianti inseriti nei gangli vitali della società iso-

<sup>47</sup> Sulla figura di Gian Giacomo Fontana cfr. Manno, *Il patriziato subalpino*, cit., XI, p. 365; G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, I, Modena, Stem, 1957, pp. 49-50.

<sup>48</sup> Cfr. le citate «Relazione del conte Beraudo reggente la Real Udienza de' suoi operati per delucidare li capi imputati al marchese di Cortanze» e «Relazione delle doglianze sporte contro il marchese di Cortanze dall'intendente».

<sup>49</sup> *Ibidem*. Le *sacas*, ossia i permessi di esportazione, erano concesse dal viceré. Istituite per la prima volta nel 1576 da Filippo II per incentivare il commercio, consentivano ai coltivatori di commerciare liberamente quella porzione di raccolto che eccedeva la parte destinata a soddisfare la lunga serie di obblighi che pesavano sul produttore. Era nelle prerogative del viceré, previo parere favorevole del sovrano, il ribasso di tale diritto, ma il provvedimento non poteva essere *ad personam* e doveva dunque valere *erga omnes*. Cfr. Loddo Canepa, *Due complessi normativi*, cit., p. 287.

<sup>50</sup> Il prezzo d'«afforo» era una sorta di prezzo ufficiale di riferimento che si calcolava, mediante un antico e complesso procedimento, sulla base delle medie dei valori registrati sul mercato cittadino a partire dal 1° luglio di ogni anno. Sull'«afforo del trigo» cfr. Vico, *Leyes y Pragmaticas*, cit., I, tit. VI, cap. I, pp. 47-49; G. Pillito, *Dizionario del linguaggio archivistico in Sardegna*, Cagliari, Tipografia Timon, 1886, p. 8; Pino Branca, *La vita economica*, cit., pp. 144-147; F. Loddo Canepa, *Afforo*, in *Dizionario archivistico della Sardegna*, I, Cagliari, Lecca, 1926, pp. 12-14; M. Lepori, *Aspetti della produzione cerealicola in Sardegna*, 2, *Le fonti settecentesche: Annona e Censorato*, in «Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico», XI-XIII, 1980, pp. 161-192; Sotgiu, *Storia della Sardegna*, cit., pp. 65-67.

lana che disponevano di capitali e che negoziavano su scala mediterranea. Pur nei limiti di una normativa sempre fortemente mercantilistica, aveva luogo a quel punto una sorta di liberalizzazione del commercio del frumento che prendeva così la via dei «caricatori» isolani (i porti abilitati alle esportazioni)<sup>51</sup>.

Le regole che i piemontesi dovevano seguire non differivano nella sostanza da quelle invalse al tempo degli spagnoli: quelle procedure rimanevano i cardini del sistema annonario. L'organizzazione degli approvvigionamenti alimentari aveva radici antiche che risentivano dell'emergenza bellica dei tempi della conquista catalano-aragonese: la quarta costituzione del Parlamento del 1355, che ne aveva gettato le basi giuridiche, imponeva ai produttori agricoli di immettere «totum triticum et ordeum» nei «castris et fortaliciis ordinatis»<sup>52</sup>. Con l'istituto del «grano di scrutinio» si riconosceva alle principali città del regno il privilegio di ottenere a un prezzo calmierato le eccedenze granarie delle comunità rurali del circondario. L'immagazzinamento andava fatto «cum instrumento publico». Il grano non era destinato all'immediato consumo della città, ma veniva stoccato per le emergenze. Doveva però essere consumato entro l'anno o al massimo entro due: a ogni stagione bisognava dunque provvedere a ricostituire le nuove riserve, dopo aver messo sul mercato le vecchie. A ciascun prelevamento di grano vecchio doveva così corrispondere l'immagazzinamento di un'analogia quantità del nuovo, fino al raggiungimento delle quote stabilite per legge in proporzione al numero degli abitanti. Terminato dunque il raccolto, una apposita giunta permetteva l'esportazione per quella parte del cereale vecchio (e poteva essere l'intera quota) che fosse avanzata al momento dell'immissione del nuovo<sup>53</sup>. Le «estrazioni» venivano appaltate per

<sup>51</sup> Sulle istituzioni annonarie spagnole cfr. E. Ibarra y Rodríguez, *El problema cerealista en España durante el reinado del los Reyes Católicos (1475-1516)*, Madrid, Csic, 1944, pp. 51-65; A. Domínguez Ortiz, *El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias*, Madrid, Alianza Universidad, 1983, pp. 198-200; C. De Castro, *El pan de Madrid. El abasto del las ciudades españolas del Antiguo Régimen*, Madrid, Alianza Universidad, 1987, pp. 59-64. Sulla «politica del grano» e sui sistemi annonari nel Settecento cfr., più in generale, P. Macry, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica nel Settecento*, Napoli, Guida, 1974; Id., *La questione annonaria negli antichi Stati italiani*, in «Quaderni storici», XXV, 1974, pp. 236-246; A. Grab, *La politica del pane. Le riforma annonarie in Lombardia nell'età teresiana e giuseppina*, Milano, Franco Angeli, 1982; M. Pult Quaglia, *Sistema annonario e commercio dei prodotti agricoli: riflessioni su alcuni temi di ricerca*, in «Società e storia», XV, 1982, pp. 181-198; I. Fazio, *I mercati regolati e la crisi settecentesca dei sistemi annonari italiani*, in «Studi storici», III, 1990, pp. 655-691.

<sup>52</sup> *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona (1355)*, a cura di G. Meloni («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 2), Cagliari, Consiglio Regionale della Sardegna, 1993, p. 293. Cfr. anche A. Solmi, *Le Costituzioni del primo Parlamento sardo del 1355*, in «Archivio storico sardo», VI, 1910, p. 263.

<sup>53</sup> Le giunte erano state create da Filippo IV il 16 giugno 1647 con lo scopo di esaminare le modalità di concessione dei diritti di esportazione del grano eccedente il fabbisogno dopo

mezzo di una gara cui prendevano parte i diversi mercanti residenti in città<sup>54</sup>. Stando all'accusa, il viceré, nel 1730, aveva concesso ai mercanti liguri (ma residenti a Cagliari da lungo tempo), Giuseppe Antonio Ghillini e Antonio Simon, dietro il presunto pagamento di una tangente e un accordo di partecipazione agli utili, numerose *sacas*. L'anno successivo, secondo il quarto capo d'imputazione, avrebbe favorito i medesimi mercanti che avevano stipulato con la città un contratto, mediante il quale si impegnavano a fornire 28.500 starelli di grano nuovo a 24 soldi a starello, acquistando contemporaneamente quelli vecchi al prezzo di 3 reali (pari a 15 soldi). Le vicende che portarono a quell'accordo non erano apparse da subito corrette e lineari. La gara, infatti, si era svolta nella prima metà del mese di luglio, quando Musso e il conte del Castiglio, abituali e accreditati offerenti, che, oltre al grano, commerciavano anche il tonno, non avevano ancora fatto ritorno dalle tonnare. Alcuni altri partecipanti, «vedendo che il giurato in capo mal soffriva gli aumenti che si facevano», avevano inoltre rinunciato a rilanciare le offerte, preferendo entrare in società con Ghillini e Simon (così fecero Giovanni Guiso, Camillo Navarro, Raimondo Alesani e Giovanni Antonio Mirello). Per favorire i due, secondo l'accusa, il marchese di Cortanze aveva ricevuto

aver riservato per la semina e l'alimentazione dell'isola un milione di starelli. La normativa in materia era molto rigida. La carta reale del 17 agosto 1655 proibiva le vendite simulate dei «grani d'insierro» urbano e tutte le frodi compiute con false dichiarazioni o compiacenti prestanome nelle licenze di *saca*. Questa disposizione, ampiamente contestata, venne riconfermata con le carte reali del 23 marzo 1691 e del 13 agosto 1695. Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Politica*, cat. 7, mz. 2, nn. 2, 44, 45. Sul sistema dell'*ensierro* cerealicolo tra il XIV e il XVII secolo cfr. B. Anatra, *Per una storia dell'annona in Sardegna nell'età aragonese e spagnola*, in «Quaderni sardi di storia», II, 1981, pp. 89-102; Id., *Economia sarda e commercio mediterraneo nel basso medioevo e nell'età moderna*, in *Storia dei sardi e della Sardegna*, III, *L'Età Moderna. Dagli aragonesi alla fine del dominio spagnolo*, a cura di M. Guidetti, Milano, Jaca Book, 1989, pp. 144-150. Cfr. inoltre G. Sorgia, *Provvedimenti spagnoli per l'agricoltura nella seconda metà del secolo XVI*, in Id., *Spagna e problemi mediterranei nell'età moderna*, Padova, Cedam, 1973, pp. 51-55, e pp. 59-62; C. Sole, *Il problema annonario e il rapporto città campagna*, in Id., *Politica, economia e società in Sardegna nell'età moderna*, Cagliari, Fossataro, 1978, pp. 11-51. Sulla corposa eredità spagnola in questo settore cfr. P. Sanna, *La Sardegna sabauda*, in *Storia della Sardegna*, a cura di M. Brigaglia, Sassari, Soter, 1995, pp. 215-218. Cfr. inoltre P. Amat di S. Filippo, *Indagini e studi sulla storia economica della Sardegna*, in «Miscellanea di storia italiana», VIII, 1903, pp. 416-425; M. Pinna, *Il magistrato civico di Cagliari. Epoca sabauda*, in «Archivio storico sardo», X, 1914, p. 250-252; F. Loddo Canepa, *La legislazione sull'agricoltura e la pastorizia nel Regno di Sardegna durante il periodo spagnolo*, in «Cagliari economica», X, 1956, n. 7, pp. 15-16.

<sup>54</sup> Tale meccanismo, che appare invalso già nel primo decennio della dominazione sabauda, sarebbe stato formalizzato soltanto nei primi anni Sessanta, durante la fase di riordino della legislazione spagnola in materia annonaria avviata dall'intendente generale Felice Casiano Vacha. Cfr. ASC, *Regie provvisioni*, vol. 4, n. 33, regio biglietto del 26 agosto 1764. Cfr. inoltre Sole, *Il problema annonario*, cit., pp. 49-50.

una tangente di mille scudi, camuffata come «avaria» e ripartita fra gli altri, ignari contraenti.

Il fatto ebbe un'eco fortissima. Le mormorazioni e i sospetti su Cortanze si diffusero ben presto in città. Le questioni connesse all'annona, infatti, non restavano circoscritte in un ambito astratto, ma interessavano direttamente gli aspetti più sensibili della vita quotidiana: nella mentalità del tempo, garantire l'approvvigionamento alimentare della popolazione era per il sovrano e per il suo governo un obbligo che non ammetteva deroghe né omissioni. Fu così che l'episodio assunse una precisa valenza politica e il malcontento sfociò nella «pasquinata» redatta in castigliano dal titolo *Avisos que manda Dios a un malvado y desconocido hombre para prevenirle la fin que tienen los que mal gobiernan*, trovata affissa al palazzo viceregio la mattina del 25 luglio, contenente generiche denunce sulle malversazioni del marchese, cui si augurava la stessa fine del viceré Camarassa<sup>55</sup>. Il «libello famoso», in tredici piccole stanze in gran parte in rima alternata, fu immediatamente consegnato al conte di Pralormo che aprì segretamente le indagini per risalire al suo autore<sup>56</sup>.

Il quinto e ultimo capo d'accusa parlava di generici «altri regali o donativi», fra i quali i 400 scudi che sarebbero stati versati al viceré da Ghillini per ot-

<sup>55</sup> Il riferimento è al delitto Camarassa: il 20 giugno 1668, nel corso di un duro braccio di ferro fra gli Stamenti e il viceré Emanuel Gomez de los Cobos, marchese di Camarassa, don Agostino di Castelvì, marchese di Laconi e prima voce dello Stamento militare, venne ucciso in un agguato a Cagliari. Un mese dopo, un gruppo di congiurati lo vendicò uccidendo il viceré. L'episodio è raccontato da J. Aleo, *Historia chronologica y verdadera de todos los successos y cosas particulares succedidas en la Isla y Reyno de Serdeña, del año 1637 al año 1672*, edita nella traduzione italiana dal titolo *Storia cronologica e veridica dell'isola e Regno di Sardegna dall'anno 1637 all'anno 1672*, saggio introduttivo, traduzione e cura di F. Manconi, Nuoro, Ilisso, 1998. Sulla vicenda cfr. anche D. Scano, *Donna Francesca di Zatrillas: marchesa di Laconi e di Sietefuentes*, Cagliari, Sei, 1942. Il testo della pasquinata è stato riportato nella lettera che, il 16 gennaio 1732, Beraudo inviò al marchese d'Ormea. Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Corrispondenza proveniente dall'isola, Lettere dei Reggenti (1720-1754)*, mz. 1. Il ritrovamento del «libello» è raccontato anche nel citato *Diario di Sardegna*, II, pp. 89-97, e pp. 106-107, ora in Mura, *Diario di Sardegna*, cit., pp. 34-35, e pp. 180-185.

<sup>56</sup> La diffusione di strofe satiriche contro i responsabili della cosa pubblica era un fenomeno consueto nell'età moderna. Affisse spesso, come nell'episodio cagliaritano, ai palazzi di città, esse, incanalando in qualche modo il diffuso dissenso popolare, definivano i contenuti politici di quella protesta sociale collettiva che di lì a qualche anno sarebbe dilagata in tutta la sua violenza. Cfr. sul tema E.P. Thompson, *Il delitto di anonimato*, in *Società patrizia cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Torino, Einaudi, 1981, pp. 181 e sgg. In Sardegna la tradizione era altrettanto robusta. Un primo tentativo di analisi storica del filone della poetica canzonatoria e ingiuriosa è stato fatto da C. Pillai, *Poesia e controllo sociale in una canzone infamatoria del primo Ottocento*, in «Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico», XX-XXII, 1984, pp. 233-248. Pregnanti le considerazioni di F. Manconi, *Il grano del re. Uomini e sussistenze nella Sardegna d'Antico regime*, Sassari, Edes, 1992, pp. 193-208.



tenere la patente di console inglese. Non era questa in realtà una carica di particolare prestigio. L'istituto era regolato dal Consolato del Mare e dai capitoli di corte che, tra il 1605 e il 1633, ne avevano stabilito la giurisdizione. La normativa prevedeva che l'ufficio consolare fosse retto da mercanti attivi sulla piazza. Faceva eccezione la Francia che dal 1681, sulla base delle *Ordonnances* del ministro Colbert, punto di riferimento nel campo della legislazione del mare, nominava nei più importanti porti mediterranei propri funzionari statali<sup>57</sup>. Tale situazione si sarebbe perpetuata fino agli anni Cinquanta del Settecento: nessun regolamento dei nuovi dominatori aveva ancora apportato innovazioni alla legislazione marittima<sup>58</sup>.

Nel regno operavano all'epoca sette consoli in rappresentanza dell'Impero, dell'Inghilterra, della Francia, della Repubblica di Genova (che ne aveva due, uno a Cagliari e l'altro a Sassari), della Repubblica di Venezia, del Granducato di Toscana e di Malta<sup>59</sup>. Talvolta nascevano contrasti con l'autorità vice-regia sulle prerogative e sulle sfere di competenza. Su quei contenziosi sareb-

<sup>57</sup> Cfr. J. Chadelat, *L'élaboration de l'Ordonnance de la marine d'août 1681*, in «Revue historique de droit français et étranger», IV serie, XXXII, 1954, pp. 74-98, e pp. 228-253; M. Chiaudano, *Ordonnance de la marine de Louis XIV (agosto 1681)*, in *Novissimo digesto italiano*, XII, Torino, Utet, 1965, p. 181.

<sup>58</sup> Cfr. Dexart, *Capitula sive acta*, cit., lib. III, tit. XII, cap. XX, pp. 1031-1035; Vico, *Leyes y Pragmaticas*, cit., II, tit. XLVIII, capp. 1, 2 e 3, pp. 298-303. Cfr. anche D.A. Azuni, *Droit maritime de l'Europe*, Paris, chez l'Auteur, 1815, pp. 497-506. L'istituto consolare vigente in Sardegna nella prima metà del Settecento si ricollegava all'antico istituto catalano su cui si veda A. de Capmany y de Monpalau, *Memorias historicas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona*, II, Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, 1962, n. 8, pp. 16 e sgg.; L. D'Arienzo, *Una nota sui Consolati catalani in Sardegna nel secolo XIV*, in «Annali della facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari», I serie, III, 1979, pp. 65-88. Per il Consolato francese resta fondamentale il lavoro di I. Calia, *Francia e Sardegna nel Settecento. Economia, politica, cultura*, Milano, Giuffrè, 1993, in particolare pp. 27-55. Per l'isola la letteratura è molto scarsa: R. Di Tucci, *I consoli in Sardegna (XII-XVIII secolo)*, in «Archivio storico sardo», VIII, 1912, pp. 49-100. Sull'istituzione e sul funzionamento dei consolati negli Stati di Terraferma cfr. G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, in *Dal trono all'albero della libertà*, cit., pp. 221-254.

<sup>59</sup> Così riferiva Beraudo: «Nazioni che sogliono tener consoli nel Regno di Sardegna sono li Imperiali, ma questa presentemente è esercitata dal Mammelli di nazione sardo; li Inglese, et per questi vi è Giuseppe Ghillini di nazione genovese, ma però mercante domiciliato in questa città da più anni; li Francesi, e per essi vi è monsieur Paget di Marsiglia residente già da più anni in questa città, persona onorata, discreta e moderata, talmente che serve di modello per contenere quelli delle altre nazioni, qualora pretendono d'introdurre novità di privilegi, esenzioni, o giurisdizioni che non le competono. Per console de' Genovesi vi è un certo Mongiardino in Cagliari e Giovanni Antonio Rosso in Sassari, persone affatto ordinarie, et cossì pure per li Maltesi vi è Federico Moretti livornese persona anche affatto ordinaria, ma tutti discreti e moderati, in modo che da che mi ritrovo in questo impiego



bero intervenute di lì a poco le stesse direttive del sovrano al viceré Castagnole: i consoli avevano soltanto la prerogativa di «terminare» e decidere sommariamente le vertenze sui traffici marittimi e commerciali, in genere relative ai sinistri in mare e a controversie che interessavano mercanti o padroni di navi delle nazioni da loro rappresentate. Riprendendo van Wicquefort, così lo stesso Beraudo li definiva nel suo *Diario*: «Les consuls ne sont que des marchands qui, avec leur charges de juges des différends qui peuvent naître entre ceux de leur nation, ne laissent pas de faire leurs trafics et d'être sujets a la justice du lieu de leur résidence tant pour le civil que pour le criminel, ce qui est incompatible avec la qualité de ministre public»<sup>60</sup>. Ma tanto bastava perché Cortanze venisse accusato di un ulteriore reato.

3. *La «pesquisa secreta»*. L'indagine contro il viceré era dunque stata affidata al conte di Pralormo, magistrato attento e scrupoloso, uomo di comprovata fiducia della corte torinese<sup>61</sup>. Retaggio dell'epoca spagnola, le inchieste amministrative, che non avevano risparmiato nemmeno le più alte cariche del regno, vantavano una lunga tradizione. Nel 1355 Pietro IV aveva introdotto in Sardegna la «purga de taula», lo strumento catalano teso a sottoporre a un attento e severo controllo l'operato degli ufficiali regi in occasione della scadenza del mandato, per individuare tutte le loro eventuali inadempienze e malversazioni. Nel corso del XVI e XVII secolo, quando la corruzione dei funzionari pubblici era ormai divenuta un fenomeno dilagante, la pratica subì diverse rivisitazioni. Al fine di accertare quelle irregolarità e controllare gli stessi viceré (esclusi dall'obbligo di «tener taula»), il governo di Madrid, nelle situazioni più critiche, faceva inoltre ricorso alle lunghe e approfondite ispezioni del *visitador*. A questa figura era affidato il compito di valutare la competenza e l'onestà dei funzionari, di verificare i conti dell'erario, di revisionare l'amministrazione del fisco, di ispezionare lo stato delle finanze. La *pesquisa*

non ho inteso che abbino ecceduto in modo veruno nell'esercizio del lor officio, oltre quello, et quanto vien prescritto da' capitoli del Consolato del Mare, il che tutto viene chiaramente espresso nelle Prammatiche et oltre tutto quanto sopra si è pur introdotto che avanti che alcuno di questi consoli si ponga in esercizio deve farsi conoscere dal viceré et presentare al tribunale della Regia Udienza le commissioni che tiene per l'opportuno exequatur, cautela che si crede molto vantaggiosa». Cfr. AST, *Sardegna, Politico, Storie e relazioni della Sardegna*, cat. 2, mz. 4, n. 10, «Relazione del conte Beraudo di Pralormo», cit., cc. 16v-17, ora in Mattone, Mura, *La relazione del reggente*, cit.

<sup>60</sup> Il riferimento è a A. van Wicquefort, *L'Ambassadeur et ses fonctions*, Cologne, chez Pierre Marteau, 1715, 1<sup>re</sup> partie, livre I, sect. V, p. 76 (I ed. La Haye, chez Jean et Daniel Steucker, 1681). Cfr. *Diario di Sardegna*, II, pp. 424-425, ora in Mura, *Diario di Sardegna*, cit., pp. 198-199.

<sup>61</sup> Per un profilo biografico del conte di Pralormo cfr. Mura, *Diario di Sardegna*, cit., pp. 15-28.

condotta da Beraudo, aveva dunque degli antenati illustri in storiche inchieste, talvolta affidate proprio a reggenti la Reale Cancelleria<sup>62</sup>.

Per la nuova casa regnante l'esigenza di rendere efficiente e fedele la macchina burocratica fu prioritaria e venne privilegiata anche rispetto all'obiettivo di garantirsi un pronto e convinto sostegno da parte della nobiltà sarda, quasi totalmente esclusa dagli organismi di direzione politica e amministrativa del regno. Fra le prime preoccupazioni del sovrano vi fu, così, quella di costituire una solida gerarchia di funzionari solerti, capaci e di comprovata fede. L'apparato, pur così strutturato, non fu tuttavia esentato dall'assidua vigilanza governativa, estesa anche ai rappresentanti regi<sup>63</sup>. Era, quella del marchese di

<sup>62</sup> Dal 1543 al 1681 furono nominati sedici *visitador*. Fra le «visite» più note del XVI secolo quella del vescovo di Alghero Pietro Vaguer nel 1543, incaricato di indagare sul cosiddetto «affare delle viceregina», e quella del giurista cagliaritano Monserrato Rossellò, nominato nel 1598 per verificare lo stato dell'*hacienda* del regno. Di particolare importanza fu la «visita» di Martín Carrillo, canonico di Saragozza, inviato in Sardegna nel 1610 per indagare sull'operato degli ufficiali regi, durante il vicereame di Pietro Sánchez di Calatayut, conte del Real (1604-10), che si era caratterizzato per i numerosi abusi e illeciti amministrativi commessi soprattutto in ambito giudiziario. Al termine di una serrata indagine, diversi funzionari e magistrati furono rinviati a giudizio e allo stesso viceré vennero addebitati gravi reati contro il fisco, come l'occultamento di merci depredate da navi veneziane e le imposizioni abusive sulle esportazioni. Cfr. M.L. Plaisant, *Martín Carrillo e le sue relazioni sulle condizioni della Sardegna*, Sassari, Gallizzi, 1969; A. Mattone, *Le istituzioni e le forme di governo*, in *Storia dei sardi*, cit., III, pp. 221-222. Simile sorte era toccata nel 1612 al reggente Giuseppe Mur, che fu sospeso dal servizio e condannato al pagamento delle spese processuali e alla restituzione delle somme frutto delle malversazioni. Nel 1636 proprio un reggente, Ferdinando Azcon, in virtù del suo ottimo *curriculum*, aveva ricevuto l'incarico di *visitador* dell'amministrazione patrimoniale del regno per verificare, con l'intento di incrementare le rendite, la gestione dei conti pubblici. Nel 1644 ancora a un altro presidente del supremo tribunale isolano, Jayme Mir, era toccato un analogo compito. Cfr. C. Ferrante, *Le attribuzioni giudiziarie del governo vicereame: il reggente la Real Cancelleria e la Reale Udienza*, in *Governare un regno*, cit., pp. 448-449. La «visita» più importante di tutta l'età spagnola resta comunque quella effettuata nel 1650-55 dal canonico aragonese Pedro Martínez Rubio, futuro arcivescovo di Palermo, sia per la quantità che per la varietà dei problemi affrontati, non ultimi proprio quelli relativi al monopolio delle *sacas* del grano. Cfr. B. Anatra, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in *La Sardegna medievale e moderna*, cit., pp. 586-589.

<sup>63</sup> Nelle stesse istruzioni dettate al marchese di Cortanze nel 1728, allo scopo di «tenere li magistrati e giudici in maggiore attenzione de' loro doveri», la corte raccomandava di «non dispensarne alcuno dalla resa del sindacato, non avendo mai noi voluto consentire a tale dimanda». L'esigenza di ottenere con ogni mezzo un quadro completo della condotta di tutti i pubblici ufficiali sarebbe stato uno dei *Leitmotiv* del ministero boginiano: il proposito di forgiare dei funzionari completamente distaccati, privi di interessi da salvaguardare, scevri da passioni che non fossero quelle volte a determinare l'«accerto del regio e pubblico servizio», fu, per il potente ministro, una vera ossessione. Tuttavia quando, nel 1763, il reggente Ignazio Arnaud avanzò la proposta di mettere sotto il suo controllo l'operato del vi-

Cortanze, la prima accusa di corruzione che la nuova dinastia si trovava ad affrontare nell'isola. La questione era vieppiù delicata. La corte spendeva allora molte energie nello sforzo di «conciliare gli animi al nuovo governo», sicché tutte le sue scelte dovevano necessariamente tener conto dei riflessi che essi potevano avere sull'«affezione» dei nuovi sudditi alla Corona. L'episodio che vedeva coinvolto il diretto rappresentante del sovrano nella capitale faceva infatti temere delle serie ripercussioni, non tanto nei termini della generica indignazione che poteva far nascere nella popolazione locale (avvezza ormai alla corruzione), ma per la possibilità che esso, acuendo quei sentimenti antigovernativi che interessavano una larga parte della nobiltà locale, ancora fortemente legata alla Corona spagnola, contribuisse a nutrire le fila di quel partito filo-iberico che ogni giorno minacciava l'affermazione del nuovo potere regio.

A risolvere questo spinoso problema fu chiamato dunque il presidente del supremo tribunale. La scelta non era scontata: proprio in quegli anni, infatti, la carica di reggente la Reale Cancelleria conosceva un forte ridimensionamento<sup>64</sup>. Ma Beraudo non era un magistrato qualunque: in lui e nel suo «appassionato zelo per la giustizia e il pubblico bene del Regno» – come recitava il dispaccio del 9 novembre 1731 che, imponendogli la massima segretezza, gli aveva conferito il difficile incarico – la corte riponeva una fiducia pressoché

ceré, egli non fu d'accordo, convinto che questi avrebbe finito col diventare «padrone» degli affari di governo e con l'incrinare la «dignità» e la «decenza» del rappresentante del sovrano a Cagliari. Cfr. AST, *Paesi, Sardegna, Corrispondenza proveniente dall'isola, Lettere dei reggenti*, mz. 2, lettera di Arnaud a Bogino del 15 aprile 1763; ivi, *Corrispondenza co' particolari sardi*, serie C, mz. 4, lettera di Bogino ad Arnaud del 25 maggio 1763. Cfr. anche A. Girgenti, *Il ministro Bogino e i viceré: un rapporto complesso*, in *Governare un regno*, cit., p. 237.

<sup>64</sup> Cfr. Loddo Canepa, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, cit., p. 186. Brevi cenni all'inchiesta sono in Manno, *Storia di Sardegna*, III, cit., pp. 256-257; A. Girgenti, *La storia politica nell'età delle riforme*, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, IV, *L'età contemporanea. Dal governo piemontese agli anni Sessanta del nostro secolo*, a cura di M. Guidetti, Milano, Jaca Book, 1989, p. 56. Sulle attribuzioni del reggente la Reale Cancelleria cfr. Dexart, *Capitula sive acta*, cit., lib. III, tit. V, capp. I-II. Cfr. inoltre L. La Vaccara, *La Reale Udienza. Contributo alla storia delle istituzioni sarde durante il periodo spagnolo e sabaudo*, Cagliari, Ledda, 1928, pp. 6-7; Marongiu, *Il reggente la Reale Cancelleria*, cit., pp. 520-535; Loddo Canepa, *Due complessi normativi*, cit., pp. 280-283. Fra gli studi più recenti, Ferrante, *Le attribuzioni giudiziarie*, cit., pp. 442-447; Id., *Il reggente la Reale Cancelleria del Regnum Sardiniae da assessor a consultore nato del viceré (secc. XV-XVIII)*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, I, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 1059-1093. Sul triennio di reggenza del conte di Pralormo cfr. Mura, *Diario di Sardegna*, cit., pp. 31-35. Per le funzioni del reggente in età sabauda cfr. anche AST, *Paesi, Sardegna, Politico*, cat. 2, mz. 4, «Veridica relatione del Regno di Sardegna e del suo governo politico ed ecclesiastico: governo politico secolare», cc. 7-7v.

totale<sup>65</sup>. E il reggente, come era nella sua natura, si adoperò immediatamente per non tradire le aspettative del sovrano e appurare «se i clamori che giungevano al suo trono fossero veramente veridici» o soltanto frutto di «calunnie e falsità»<sup>66</sup>.

«Partito che fosse il signor marchese di Cortanze», il conte di Pralormo si proponeva di dare impulso all'inchiesta, agendo con la massima circospezione: la sua naturale diffidenza lo aveva infatti indotto a temere, come confidò al marchese d'Ormea, di venir accusato di parzialità o di insabbiamento delle prove da parte del conte del Castiglio, che osservava la vicenda «con occhio di lince»<sup>67</sup>. La faccenda si era rivelata da subito «di tanta importanza e delicatezza» e l'esito dell'indagine tutt'altro che scontato: «Chi si arrischia a commettere simili sordidezze vi adopra tutte le immaginabili precauzioni acciò in verun tempo iscoprire non si possano», chiosava il reggente citando l'autorevole giurista spagnolo Bobadilla<sup>68</sup>. D'altra parte, «non potendo compiacere tutti», era facile che il presunto colpevole si fosse fatto dei nemici: diffidare dei suoi accusatori era perciò non soltanto prudente, ma anche doveroso. Erano numerose le «diligenze» che il conte intendeva adottare per formulare un verdetto che – assicurava – era sì suscettibile di errore, ma non certo per «difetto di volontà» e ancor meno per «parzialità d'affetto» nei confronti del marchese di Cortanze.

Durante le prime settimane del dicembre 1731, il reggente passò scrupolosamente in rassegna i registri conservati presso la segreteria viceregia, i dispacci e qualunque altro documento potesse dar lumi alla sua indagine. La stessa cosa fece con gli incartamenti del Regio patrimonio. Soltanto dopo aver acquisito tutti i dati oggettivi disponibili, procedette agli interrogatori delle persone che, in diversi ruoli, avevano avuto una parte negli eventi. Beraudo riferiva alla corte di «aver studiato su molti libri» prima di avviare le indagini. La dottrina dei grandi giuristi spagnoli era stata a tal fine fondamentale. Proprio Bobadilla, infatti, aveva suggerito al coscienzioso conte di Pralormo «tutte le strade che si dovevano tenere per iscoprire le male amministrazioni». Nella sua «pesquisa secreta»<sup>69</sup> egli aveva dunque adottato tutte le «precauzioni» che

<sup>65</sup> Cfr. Marongiu, *Il reggente la Reale Cancelleria*, cit., p. 535.

<sup>66</sup> Cfr. «Relazione del conte Beraudo reggente la Real Udienza di Sardegna sui de' suoi operati per delucidare li capi imputati al viceré marchese di Cortanze», cit.

<sup>67</sup> AST, *Paesi, Sardegna, Corrispondenza proveniente dall'isola, Lettere dei reggenti (1720-1754)*, mz. 1, lettera al marchese d'Ormea del 16 gennaio 1732.

<sup>68</sup> J. Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señor de vassallos en tiempo de paz y de guerra*, II, Amberes, in casa de Iuan Bautista Verdussen, 1704 (I ed. Madrid, por Gerónimo Margarit a costa de Miguel Manescal, 1597), lib. V, cap. I, n. 220, pp. 470-471 e, più in generale, pp. 408-497.

<sup>69</sup> Il conte di Pralormo non tralasciava di evidenziare il significato del vocabolo, annotando a margine della sua relazione a Torino la definizione contenuta nel vocabolario spagnolo-

l'autore iberico e il buonsenso gli suggerivano per evitare che fosse violata la segretezza dell'istruttoria e che venissero subornati i testimoni, ai quali aveva fatto giurare non soltanto di dire la verità, ma anche di mantenere il più stretto riserbo sulla vicenda. Verbalizzò a tal fine di propria mano le testimonianze che trasmise in un'unica copia a Torino<sup>70</sup>. Esercitando una prerogativa della sua carica, aveva potuto procedere agli interrogatori senza l'assistenza dell'avvocato fiscale («qui non ce n'è l'uso», scriveva alla corte). La *pesquisa*, segreta per definizione, non poteva condursi secondo le procedure di un normale processo: era stata la stessa corte, d'altronde, a chiedergli di agire «extragiudizialmente e con i modi più valevoli di ricavare la verità»<sup>71</sup>. Il reggente sottolineava di non aver ritenuto opportuno procedere all'esame dei soggetti che manifestamente risultassero «amici» e, in quanto tali, fossero suscettibili di lasciarsi «sedurre dalla passione e dall'affetto»; per la stessa ragione aveva deciso di escludere i «nemici», che potevano «desiderare il pregiudicio et cercare di vendicarsi»; parimenti aveva lasciato fuori tutte le persone direttamente implicate nella vicenda che, come era facile intuire, avrebbero respinto ogni accusa. Se la corte avesse poi deciso che questi ultimi dovessero essere ascoltati, come lo stesso Bobadilla suggeriva, assicurava che vi avrebbe posto rimedio agevolmente<sup>72</sup>.

Per condurre gli interrogatori lo scrupoloso magistrato, oltre che sulla propria esperienza, contava di basarsi sui «consigli» dei classici latini in materia: era certo così di impedire anche al dissimulatore più scaltro – come, per esempio, Francesco Antonio Postiglione che avrebbe definito «furbo di sette cote» – di mistificare i fatti<sup>73</sup>. In primo luogo occorreva «un poco d'arte rettorica nel mover il discorso», per poi osservare se il testimone rivelasse «amore o odio» verso l'accusato, «coltivando», a quel punto, il sentimento prevalente. In secondo luogo bisognava mostrare una qualche «confidenza» col teste, in modo da carpirne la fiducia e indurlo a parlare. Le domande più insidiose dovevano, poi, giungere improvvisate giacché – come osservava Tacito – «perculus improvisa interrogatione paululum retinuit». Nelle fasi più delicate l'interrogatorio doveva assumere un andamento incalzante («crebris interrogationibus exquirat»), senza che però si trascurasse di osservare attentamente

italiano del Franciosini: «Pesquisa, vocabolo castigliano che significa la diligenza che si fa in verificare et chiarire una cosa et in particolare ciò che può essere delitto».

<sup>70</sup> Il reggente si lamentò di non essere riuscito a trovare nessun notaio che conoscesse la lingua italiana e del quale ci si potesse fidare. I verbali degli interrogatori sono in «Copia d'informazioni prese dal conte Beraudo reggente della Real Udienza», cit.

<sup>71</sup> AST, *Paesi, Sardegna, Corrispondenza proveniente dall'isola, Lettere dei Reggenti* (1720-1754), mz. 1, lettera al marchese d'Ormea del 16 marzo 1732.

<sup>72</sup> Cfr. Bobadilla, *Política para corregidores*, cit., cap. I, nn. 207 e 209, p. 469.

<sup>73</sup> L'opera utilizzata dal reggente in quell'occasione fu V. Malvezzi, *Discorsi sopra Cornelio Tacito*, Venezia, Marco Ginammi, 1635, pp. 191-202.

l'interrogato, ma con «perspicacia et giudicio» perché, stavolta con riferimento a Cicerone, «frons oculi vultus persaepe mentiuntur». E infine Beraudo registrava sul diario gli ultimi accorgimenti: non avrebbe dovuto utilizzare «parole dubbiose ma affermative», manifestando di conoscere già i fatti, senza però rischiare di estorcere false confessioni e senza dimenticare che la renitenza dei testimoni poteva a volte essere dettata da «vanità, ubriachezza, odio, speranza di premio o timore di pena o di danno»<sup>74</sup>.

Così preparatosi e con quella disposizione d'animo, Beraudo, la sera del 21 dicembre 1731, diede inizio agli interrogatori che avrebbe ultimato il 12 febbraio 1732. I testimoni, alcuni ascoltati più volte, furono il piemontese Pietro Michele Rogero; il nuorese Giovanni Guiso; Giovanni Tommaso Messina di Torino; i fratelli Camillo Maria e Francesco Antonio Navarro, liguri; Giuseppe Viola, napoletano; il cagliaritano Francesco Antonio Postiglione, commerciante ma anche direttore dell'*estanco* del tabacco e delle dogane; il contabile Liborio Maria Pettrini, livornese, e Francesco Rodella, ligure, contabile di Musso<sup>75</sup>.

Relativamente all'accusa riguardante l'*estanco* del tabacco nessuno dei testimoni fu in grado di fornire elementi decisivi: soltanto Rogero, sentito per la terza volta il 28 dicembre, disse di aver appreso da Viola di un non meglio precisato pagamento effettuato da Musso al viceré. Non più circostanziata fu la successiva conferma fornita da Viola nell'interrogatorio, durato quattro ore, del 13 gennaio 1732. Per quanto concerne l'accusa riguardante la concessione delle *sacas* per il 1730, emerse che il viceré non aveva avuto modo di «far negozi particolari sopra le estrazioni», poiché quell'anno, in considerazione del buon raccolto, era stato il sovrano stesso a concedere a tutti i mercanti della piazza il privilegio del «quinto» (ossia la facoltà di esportare in franchigia la quinta parte del prodotto), assieme alla possibilità di concordare direttamente con la Reale Intendenza le eventuali dilazioni dei pagamenti<sup>76</sup>. Molti dunque, come emergeva dai dati contenuti nei registri, si erano avvalsi di quel privilegio e aveva potuto esportare il grano senza difficoltà di sorta. Navarro, tuttavia, allora in società con Ghillini, depose che quest'ultimo, in due diverse occasioni, aveva corrisposto al viceré delle tangenti: 380 scudi per ottenere il permesso di esportare 12.000 starelli di grano e 2.000 d'orzo nel dicem-

<sup>74</sup> Cfr. *Diario di Sardegna*, II, pp. 490-493, ora anche in Mura, *Diario di Sardegna*, cit., pp. 204-206.

<sup>75</sup> Cfr. «Copia d'informazioni prese dal conte Beraudo reggente della Real Udienza», cit.

<sup>76</sup> La corte, «essendo cosa totalmente economica», avrebbe in seguito definitivamente accordato la possibilità di concedere le dilazioni ai pagamenti dei diritti di *saca* soltanto all'intendente generale, puntualizzando che questo «non pregiudicava le prerogative del viceré», dal momento che il fatto non aveva «alcun riflesso al governo universale del Regno [...], si è quello che richiede la più seria attenzione». Cfr. ASC, *Regie Provvisioni*, vol. I (1721-1747), n. 8 bis, regio biglietto dell'8 ottobre 1747.

bre del 1730 e 500 scudi per una *saca* di 20.000 starelli di grano nel 1731. L'accusa dei 400 scudi versati per ottenere la patente di console fu confermata soltanto da Viola, che riferiva di aver appreso il fatto da Ghillini medesimo<sup>77</sup>. Per acquisire prove sui presunti maneggi del viceré con Simon e Ghillini, l'intendente generale aveva suggerito al marchese di Castagnole di far credere ai due mercanti di voler proseguire negli stessi accordi che essi avevano con il suo predecessore e osservare la loro reazione, ma Beraudo, considerando l'inopportunità di questo passo, aveva manifestato la sua contrarietà, sicché l'idea non ebbe seguito<sup>78</sup>.

Per quanto attiene al contratto del 16 giugno 1728 col quale Musso si impegnava a fornire alla città di Cagliari 50.000 starelli di grano, dal quale lo stesso fu successivamente liberato, gli elementi di accusa, confermati, sebbene *de relato*, da molti testimoni, sembrarono trovare una conferma nei registri del mercante. Il contabile Rodella, interrogato l'8 febbraio 1732, ammise infatti di aver registrato cinque o sei lettere di cambio a favore di Cortanze, sebbene con una causale che le giustificava come contropartita di somme avute in contanti («le lettere parlano per contanti ricevuti, è vero che io non li ho contati né dovuti contare – precisava però – ma ho scritto conforme mi dava l'ordine il medesimo Musso, mio principale»). Una di quelle lettere – riferiva inoltre – fu incassata a Bologna da un religioso barnabita, fratello del viceré<sup>79</sup>. Altrettanto significativo fu l'episodio della misteriosa rinuncia a un credito del valore di 400 scudi che Musso avrebbe dovuto esigere da un capitano inglese di passaggio a Cagliari, il quale, dopo qualche tempo, saldò una pendenza di pari importo contratta dal marchese ai tempi del soggiorno nella capitale britannica<sup>80</sup>.

Non meno compromettente fu per Cortanze la questione dei «grani d'insierro». Tutti i mercanti interrogati nel 1731 avevano preso parte all'asta, avvenuta nella prima metà del mese di luglio. Al riguardo Guiso e Viola testimoniarono che la gara era stata indetta ad arte con qualche anticipo rispetto al periodo consueto: era comunque un fatto inequivocabile – annotava il reggente – che la delibera avente per oggetto il «rinsierro» dei grani della città fosse stata firmata prima che il conte del Castiglio e Musso, abituali offerenti, avessero fatto rientro a Cagliari, come a volerli tenere fuori dalla gara. Destava so-

<sup>77</sup> Cfr. «Relazione del conte Beraudo reggente la Real Udienza de' suoi operati per delucidare li capi imputati al marchese di Cortanze», cit.

<sup>78</sup> Cfr. *ibidem*, e «Relazione delle doglianze sporte contro il marchese di Cortanze dall'intendente», cit.

<sup>79</sup> Si allude al fratello minore del viceré, Carlo Francesco Tomaso (1661-1748), che a Bologna resse anche la cattedra di teologia dal 1719 fino alla morte. Cfr. Manno, *Il patriziato subalpino*, cit., XXIII, p. 366.

<sup>80</sup> Cfr. «Copia d'informazioni prese dal conte Beraudo reggente della Real Udienza», cit.



spetti anche il fatto che gli altri oblatori si fossero improvvisamente fatti da parte, rinunciando a rilanciare le offerte di Simon, Ghillini e Postiglione, e preferendo entrare in società con loro<sup>81</sup>. Ma a suscitare maggior sconcerto fu il fatto che tutti i mercanti, in proporzione alla loro quota nella società temporaneamente così costituita, dovettero farsi carico di un'«avaria» di mille scudi, di cui nessuno conosceva la ragione, ma che molti affermavano fosse stata corrisposta direttamente al viceré per il suo intervento volto a condizionare la gara («per voce pubblica e comune tra i mercanti di questa piazza», secondo la deposizione di Viola). Al fine di precisare le responsabilità di Cortanze, particolarmente eloquente, se non decisiva, appare la testimonianza di Postiglione, ascoltato per tre ore nel pomeriggio del 20 gennaio 1732. Il mercante che aveva curato il riparto e la riscossione dell'«avaria», pur non volendo «pregiudicare ad alcuno», in un contesto che inequivocabilmente mirava a sfumare, se non a cancellare del tutto, le responsabilità del viceré e dei giurati di città, affermò di aver pensato insieme con Simon di fare un «regalo» a Cortanze e agli amministratori civici, ma senza che questi gli avessero chiesto nulla, e soltanto dopo la stipula del contratto («la verità però sta, et è, che doppo che è seguito il deliberamento abbiamo stimato io di concerto con don Antonio Simon di far un regalo al signor marchese di Cortanze di 800 scudi et altri 200 alli giurati, senza che nissuno d'essi abbi dimandato cosa alcuna, et nemo il signor viceré, il quale non ha fatto alcuna parte che quella di far fare un buon negozio alla città»). Al marchese consegnò così 200 doppie di Spagna «nel suo palazzo et camera dove teneva una tappezzeria verde», mentre ripartì i 200 scudi, «parte in monete di Portogallo et altra parte in monete sarde», fra i cinque giurati di città, l'uno all'insaputa dell'altro, non senza che ciascuno di essi facesse «qualche resistenza»<sup>82</sup>. Concluso l'interrogatorio, Beraudo, tradendo un eccesso di indulgenza nei confronti del viceré, commentò il compromettente episodio riferito da Postiglione annotando sul diario: «Quaedam enim tametsi honeste accipiantur, inhoneste tamen petuntur»<sup>83</sup>.

Contemporaneamente il reggente aveva dovuto avviare le indagini per risalire all'autore della «pasquinata» contro il viceré<sup>84</sup>. Dopo aver a lungo riflettuto

<sup>81</sup> Per una sorta di eterogenesi dei fini, il contratto, che impegnava i mercanti a vendere il grano alla cifra di 24 soldi a starello, si rivelò ben presto fortemente svantaggioso: dopo la sua stipula il prezzo di mercato era, infatti, rapidamente balzato a 35 soldi (*ibidem*).

<sup>82</sup> Cfr. le citate «Relazione del conte Beraudo reggente la Real Udienza de' suoi operati per delucidare li capi imputati al marchese di Cortanze», e «Copia d'informazioni prese dal conte Beraudo reggente della Real Udienza».

<sup>83</sup> Cfr. D. 50.13.1.5 (Ulp. l. 8 de omn. trib.).

<sup>84</sup> Già in epoca spagnola erano stati promulgati alcuni pregoni che avevano tentato invano di reprimere l'abitudine della gente di cantare per le strade, con l'accompagnamento di strumenti musicali, «paraules injurioses y altres descompuestas» e «insolenties». Prammatiche ancora vigenti vietavano inoltre di pronunciare «palabras injuriosas nombrando hombres o

to sull'inquietante vicenda, compiuti i primi interrogatori, era giunto alla conclusione che l'autore fosse un ecclesiastico, «perché questi – osservava – si azzarda[vano] a più fare, sapendo di non esser soggetti alla giustizia secolare». I suoi sospetti si erano appuntati, quindi, sul canonico Martínez del capitolo di Cagliari, che poteva aver scritto il famigerato «libello» servendosi dell'ingenua calligrafia di un bambino al quale faceva da precettore. Lo scritto, tuttavia, e questo era l'elemento più importante, conteneva soltanto una serie di insulti e di minacce contro il viceré che però non coinvolgevano il governo di Torino. Il conte di Pralormo aveva condotto l'inchiesta con la consueta serietà, ciò nonostante non era riuscito a risalire con necessaria certezza al colpevole e non gli era rimasto che comunicare il fallimento dell'indagine<sup>85</sup>.

Il reggente, che aveva assolto all'incarico con zelo e discrezione, «privo di ogni aiuto di mano e consiglio» e in mezzo a «gente prevenuta», il 15 febbraio 1732 concludeva così le sue riflessioni sulle accuse avanzate contro il viceré dal conte Fornaca: «Questo è quanto ho saputo e potuto operare attorno quanto mi è stato ingiunto, attenderò di sapere se dovranno fare altri passi con riceverne le opportune istruzioni». Il 3 marzo il plico contenente i risultati dell'inchiesta, portata avanti «con buona volontà e retta intenzione», veniva trasmesso al sovrano per il canale della Segreteria di Stato, dalla quale Beraudo sperava di ottenere «qualche stilla di regio compatimento»<sup>86</sup>. Pochi giorni dopo, a conferma della correttezza del suo operato, riceveva un dispaccio regio che lo «consolava molto»<sup>87</sup>.

mugeres burlando» e di pubblicare o affiggere «carteles y libellos infamatorios». Cfr. ASC, *Antico Archivio Regio*, reg. C2, cc. 37 e 39; ivi, *Reale Udienza*, *Pregoni viceregi*, reg. 3, c. 87; Vico, *Leyes y Pragmaticas*, cit., II, tit. XXVIII, cap. 4, p. 97.

<sup>85</sup> Cfr. *Diario di Sardegna*, cit., II, p. 93.

<sup>86</sup> Beraudo concluse la sua relazione già il 15 febbraio, senza però riuscire a inoltrarla alla corte prima che fossero trascorse oltre due settimane: «È più di una settimana che io ho compito le relazioni comandatemi da Sua Maestà a riguardo del signor marchese di Cortanze – scriveva all'Ormea – ma non ho avuto il coraggio di trasmetterle con il picciolo bastimento che porterà questa mia a Genova per timore che si smarrissero. Vostra eccellenza compatirà un pover uomo che fa tutto da sé et senza aiuto ne meno di un miserabil segretaro per fare li duplicati. Vengo accertato che nella settimana ventura partirà per Villafraanca altro miglior bastimento qual deve trasportare un ufficiale del Reggimento di Sicilia. A questo rimetterò il spaccio» (AST, *Paesi, Sardegna, Corrispondenza proveniente dall'isola, Lettere dei Reggenti* [1720-1754], mz. 1, lettera del 22 febbraio 1732).

<sup>87</sup> Così annunciava nel dispaccio del 3 marzo 1732, indirizzato ancora al marchese d'Ormea: «Troverà due relazioni, una in ristretto che sta acchiusa nella lettera indirizzata a Sua Maestà dove gli pongo sotto gli occhi il risultato del mio operato, e l'altra più diffusa unita a questa mia con la copia dei procedimenti, e questa servirà solo a Vostra Eccellenza o per chiunque altro avesse che esprimere la mia condotta, della quale in un punto di tanta delicatezza ho stimato darne minuto conto assegnando nel suo esordio li motivi di ogni mio passo». Cfr. anche *Diario di Sardegna*, cit., II, p. 560.

4. *Colpevole o innocente?*. L'esito dell'inchiesta del conte di Pralormo non fu tale da consentire di concludere che Cortanze fosse sicuramente colpevole dei reati che gli venivano attribuiti, sebbene le prove e le testimonianze raccolte sembrassero spingere con forza a questo risultato. Per il cauto reggente, il quale non poteva accantonare a priori il dubbio, pur vago, che la decisiva testimonianza di Postiglione mirasse a nascondere l'appropriazione della somma da parte del mercante medesimo, «più cose rimanevano ancora all'oscuro»: niente era emerso che inchiodasse inequivocabilmente il viceré alle sue responsabilità, ma indubbiamente niente lo scagionava. Così le accuse vennero ben presto lasciate cadere. D'altra parte l'indagine non poteva capitare in un periodo peggiore. La corte era allora impegnata a fronteggiare la gravosa situazione dell'arresto di Vittorio Amedeo II nel castello di Rivoli e a far sí che la notizia giungesse nell'isola scevra da pericolose «fioriture e colorazioni». Per Carlo Emanuele III fu più conveniente far finta di non capire e di non vedere, bloccando così il corso delle accuse per evitare che le voci circolate sul suo rappresentante a Cagliari incrinassero l'immagine, il prestigio e soprattutto la fiducia che la nuova casa regnante andava faticosamente costruendosi<sup>88</sup>.

Anche il contesto internazionale suggeriva un approccio prudente alla vicenda. I sonni sabaudi erano, infatti, tormentati dal timore di un'invasione spagnola della Sardegna, vero *Leitmotiv* della corrispondenza ufficiale degli anni 1731-32 fra il governo viceregio e i ministri torinesi. La prima allarmata notizia di un possibile attacco era arrivata a Cagliari proprio pochi giorni dopo la chiusura delle indagini, con il dispaccio del 14 marzo, consegnato, per disposizione del sovrano, direttamente al viceré dal capitano dell'artiglieria Antonio Felice De Vincenti, inviato appositamente<sup>89</sup>. Da quel momento le preoccupazioni principali furono quelle di raccogliere tutte le informazioni utili sulle intenzioni della Spagna e sugli «umori» dei sardi e di «mantenere il Regno ben affetto al governo», con particolare riguardo alla nobiltà<sup>90</sup>. Lo stesso reg-

<sup>88</sup> Sul tentativo da parte di Vittorio Amedeo II di revocare l'atto di abdicazione e sul suo successivo arresto, cfr. D. Carutti, *Storia del regno di Vittorio Amedeo II*, Firenze, Le Monnier, 1863, pp. 540-555; F. Venturi, *Saggi sull'Europa illuminista. Alberto Radicati di Passerano*, Torino, Einaudi, 1954, pp. 191-199; Symcox, *Vittorio Amedeo II*, cit., pp. 314-316; G. Ricuperati, *Un dramma d'Antico Regime alla corte dei Savoia: la fine di Vittorio Amedeo II*, in *Dal Piemonte all'Italia. Studi in onore di Narciso Nada nel suo settantesimo compleanno*, a cura di U. Levra, N. Tranfaglia, Savigliano, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1995, pp. 1-11 (ora in Id., *Lo Stato sabaudo nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d'Antico regime*, Torino, Utet, 2001, pp. 3-13).

<sup>89</sup> Su Felice De Vincenti cfr. D. Pescarmona, *De Vincenti Antonio Felice*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXXIX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1991, pp. 559-560.

<sup>90</sup> Cfr. ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie I, vol. 3, cc. 17-22, dispaccio di corte del 14 marzo 1732. Sul possibile atteggiamento degli abitanti dell'isola di fronte all'in-

gente, presto distolto dall'indagine sul vecchio viceré, era stato incaricato di predisporre il testo del discorso col quale informare l'aristocrazia del problema, richiamando enfaticamente lo spirito col quale essa aveva giurato fedeltà al sovrano sabaudo e tutti i benefici che ne aveva tratto, e di redigere il testo di un pregone (poi ridotto a lettera circolare) che in caso di necessità richiamasse nella capitale del regno i nobili e i cavalieri delle tre piazzeforti di Cagliari, Castelsardo e Alghero<sup>91</sup>. Era chiaro che in quel difficile frangente il «problema Cortanze» andava, se non proprio insabbiato, quanto meno accantonato.

Fin da subito, il re aveva fatto il possibile per conferire all'istruttoria la massima segretezza, riservandosi di agire contro il viceré nel modo «che meglio ne avrebbe stimato»: un'impostazione che, come è facile dedurre, aveva da fare più con le logiche pragmatiche della politica che non con quelle astratte della giustizia. Se è vero che il ruolo rivestito dal marchese rendeva le sue colpe ancora più gravi (*dignitas delictum auget*, recitava un noto brocardo), non si poteva ignorare che l'esigenza di punire Cortanze per quei delitti era piccola cosa di fronte alla necessità di non incrinare l'immagine della Corona fra i sudditi. In quel contesto, la questione avrebbe sicuramente oltrepassato la dimensione individuale, sfociando in un problema politico i cui termini erano chiari: un eccessivo ardore repressivo avrebbe rischiato di incrinare l'ordine sociale e di fomentare nuove ragioni di malcontento. Un timore fondato. Lo stesso Giuseppe Manno, il primo autorevole storico della Sardegna moderna, pur convinto, contro ogni evidenza, che le accuse mosse al viceré fossero state «frutto di malevolezza o di temerarie conghietture», ammetteva che a causa di quell'episodio fosse «scemato il consenso dei nazionali» verso il sovrano, concludendo che la nomina del successore fu dettata non tanto dal «bisogno ordinario dello Stato», quanto dalla necessità di «rimettersi dal perduto»<sup>92</sup>.

vasione spagnola, cfr. anche AST, *Paesi, Sardegna, Politico, Viceré, Governatori, Comandanti e Segreterie di Stato*, cat. IV, mz. I, fasc. 25, «Riflessi suggeriti dal marchese di Cortanze in ordine alle istruzioni da darsi al viceré di Sardegna sulla temuta invasione di quel Regno dall'armamento spagnuolo» (27 marzo 1732).

<sup>91</sup> Cfr. ASC, *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, serie I, vol. 3, cc. 72-75v, dispaccio di corte del 27 marzo 1732. Lo stesso giorno veniva inviata un'ulteriore lettera contenente tutte le disposizioni in ordine alla fortificazione delle piazze. Cfr. ivi, cc. 37-39v. Sui timori di un'invasione spagnola cfr. inoltre G. Quazza, *Una mancata impresa spagnola in Sardegna nel 1732*, in *Atti del VI Congresso internazionale di Studi Sardi*, Cagliari, Centro internazionale studi sardi, 1962; Loddo Canepa, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, cit., pp. 184-185.

<sup>92</sup> Manno, *Storia di Sardegna*, cit., pp. 256-257; Id., *Storia della Sardegna moderna dall'anno 1755 al 1799*, Torino, Favale, 1842, p. 33. Più severo il giudizio di Girolamo Sotgiu, che parla di «incerta moralità», e di Carlino Sole che, attribuendo al marchese una «non grande levatura», lo considera «persona sollecita più degli interessi privati che del pubblico ser-

L'inchiesta del reggente Pralormo non ebbe dunque un seguito e il marchese venne, in qualche modo, tacitamente assolto. Pochi erano allora intimamente convinti della sua innocenza. Non risulta che lo fosse Beraudo e, probabilmente, non lo fu nemmeno Carlo Emanuele III se, nei due anni successivi al suo ritorno sulla Terraferma, non conferì a Cortanze alcun incarico. Soltanto nel 1733, infatti, all'età di settantadue anni, l'*alter ego* del sovrano a Cagliari fu nominato governatore della cittadella di Torino, dove chiuse, ancora in qualche modo in armi, la sua lunga carriera<sup>93</sup>.

vizio» (Sotgiu, *Storia della Sardegna*, cit., p. 73; C. Sole, *La Sardegna sabauda nel Settecento*, Sassari, Chiarella, 1984, p. 49). Sulla famiglia Falletti di Barolo e di Castagnole, alla quale apparteneva Girolamo, successore di Cortanze, cfr. J. Stuart Woolf, *Studi sulla nobiltà piemontese nell'epoca dell'assolutismo*, in «Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino», 1963, pp. 3-35.

<sup>93</sup> Cfr. Manno, *Il patriziato subalpino*, cit., p. 366. In questa veste il marchese di Cortanze ebbe modo di incontrare Pietro Giannone che, il 3 settembre 1744, era stato trasferito dal castello di Ceva proprio alla cittadella di Torino. A lui Giannone, per trovare riparo alla noia della prigionia, si rivolse, tra il 1745 e il 1747, per poter ricevere dei libri. Un favore che il marchese, ormai vecchio, gli accordò, disponendo che i testi gli fossero inviati direttamente dalla Biblioteca Reale di Torino. Cfr. S. Bertelli, *Giannoniana. Autografi, manoscritti e documenti della fortuna di Pietro Giannone*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1968, p. 389; G. Ricuperati, *L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1970, pp. 600, 603.